Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 23

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 giugno 2004 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE DELLA SANITÀ E
DELLA PROTEZIONE SOCIALE

Servizio per le qualità dei servizi sociali

DIREZIONE CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE
E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio per il coordinamento giuridico, riforme istituzionali e vigilanza enti

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2004, n. 18.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 22/1982 in materia di forestazione)

1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.»;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«6. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita.»;

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«8. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.»;

f) al diciassettesimo comma le parole «dalla Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

2. Al primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle fo-

reste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

3. Al quarto comma dell'articolo 29 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

4. Al quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali)

1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

«a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.».

4. Al comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996 le parole «Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna».

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 4/2001 concernente il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna)

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 114 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole «la Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette»;

b) al comma 114 ter, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette».

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 20/2000 in materia di patrimonio forestale)

1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

«41 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi, alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 8/1977 concernente i veicoli per l'antincendio boschivo)

1. All'articolo 15 ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1 ter. I veicoli a uso speciale per l'antincendio boschivo di proprietà dell'Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni.».

Art. 6

(Contribuzioni per specie forestali a rapido accrescimento)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 3 e successivi della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate all'Amministrazione regionale, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria in base al capitolo 2870 per gli esercizi finanziari 2003 e successivi, possono essere trasferite e finanziate, previa richiesta del beneficiario e verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Divieto di contribuzione in materia di agevolazione creditizia)

1. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi previsti dall'articolo 7 (Disposizioni in materia di agricoltura), commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nei casi in cui l'acquisto di terreni sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentirne l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario dell'azienda agricola interessata.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì agli interventi contributivi in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;»;

b) al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.».

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.».

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione».

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le

seguenti modifiche:

a) i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:

«89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.»;

b) il comma 92 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziate sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 11

(Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)

1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.

2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.

3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.

6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;

d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.

Art. 12

(Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente l'autorizzazione provvisoria inizio lavori)

1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 (Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura), come modificati dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989 e dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)

1. I commi 22 e 23 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:

«22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.

23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.3.330.1.339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Spese per convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola».

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 31/2002 concernente la copertura assicurativa dei rischi agricoli)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizoozie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.».

Art. 15

(Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito delle avversità atmosferiche)

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori ve-

rifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

Art. 16

(Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che prevede la concessione di finanziamenti, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà, nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 288 del 9 ottobre 1999.

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Art. 17

(Modifica alla legge regionale 2/2000 concernente il finanziamento alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano - CAI)

1. Al comma 86 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole «dei sentieri alpini e» sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 1043, riferito all'unità previsionale di base 2.2.330.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, le parole «di sentieri alpini e» sono soppresse.

Art. 18

(Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali)

1. Il comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.».

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane».

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), le parole «dal Direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato».

2. All'articolo 4 della legge regionale 11/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «gestita e» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «Relativamente alle specie» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1» e la parola «vendere» è sostituita dalla seguente: « cedere».

Art. 20

(Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico)

1. Il comma 11 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:

«11. In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.».

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 35/1976 concernente contributi per l'acquisto di bestiame)

1. Al quinto comma dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 (Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976), come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7/1977, e sostituito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 23/1978, le parole «come pure quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono soppresse.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003, le parole «; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:

«3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).».

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bi-

lancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 23

(Fattorie didattiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole che, oltre all'attività produttiva, sono strutturate per svolgere attività divulgativa ed informativa rivolta, in particolare, alle scuole.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 24

(Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l'Amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l'erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l'esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l'esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.

Art. 25

(Concessione di un contributo straordinario all'Università di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanzia-mento straordinario all'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria per l'organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del Convegno. L'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all'atto della concessione. L'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull'attività svolta, nonché l'elenco delle spese previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 26

(Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,» sono soppresse.

Art. 27

(Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria)

1. In via di interpretazione autentica il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), deve intendersi applicabile solo qualora i corsi abilitativi di cui al comma 3 del citato articolo si siano svolti entro i dodici mesi dalla elezione dei Direttori di Riserva.

2. I procedimenti disciplinari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Commissione disciplinare di primo grado di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, ivi compresi quelli già pendenti presso le soppresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori, sono conclusi dalla Commissione disciplinare di primo grado medesima entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, i procedimenti disciplinari relativi a segnalazioni di illecito in materia venatoria, pervenute alla Commissione disciplinare di primo grado nel periodo di cui al medesimo comma 2, sono conclusi entro i sei mesi successivi.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, sono aggiunti i seguenti:

«1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004.

1 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.».

5. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. I commi 36 e 37 dell'articolo 6 (Conversione delle riserve di caccia private o consorziali) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.

7. In via di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999 la gestione delle Riserve di caccia deve intendersi riferita alla gestione sotto l'aspetto pubblicistico delle stesse ivi compresa l'indizione di nuove elezioni ferma restando la disciplina civilistica della gestione degli aspetti privatistici delle Riserve di caccia medesime.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.

3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo)

1. I commi 156 e 157 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

«156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.A., con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del Pro-

tocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con «Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.A., con sede a Trieste, per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo» e il cui codice di finanza regionale è sostituito con «2.1.243.5.10.12».

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola «associazioni» sono aggiunte le seguenti: «dei consumatori».

2. All'articolo 5 della legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 le parole «delle associazioni» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»;

d) il comma 6 è abrogato.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione)

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici.»;

b) al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, dopo le parole «consorzi da essi costituiti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica»;

c) il comma 2 ter, come aggiunto dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, è sostituito dal seguente:

«2 ter. Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.».

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 11/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all'anno 2003, qualora il Comitato per l'innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «, la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi» con le seguenti: «e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici».

Art. 32

(Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.

2. All'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.».

3. La procedura di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come rispettivamente sostituito e inserito dal comma 2, si applica anche alle domande di contributo relative a ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presentate ai sensi di programmi comunitari.

4. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole «a tempo pieno» sono soppresse.

Art. 33

(Sostituzione del Direttore centrale delle attività produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale)

1. Il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il Direttore centrale delle attività produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995.

Art. 34

(Disposizioni in materia di EZIT)

1. All'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di enti locali) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 35

(Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.»;

c) al comma 6 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 bis».

Art. 36

(Modifica alla legge regionale 79/1982 in materia di cooperative)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle coo-

perative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/1993, è inserito il seguente:

«3 bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.».

Art. 37

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale 8/1999 in materia di commercio)

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, e dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), la disciplina dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), trova applicazione limitatamente alle domande di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale già presentate ai Comuni, in zona ammessa dallo strumento urbanistico approvato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. del 21 maggio 2003.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, i Piani di settore di cui all'articolo 8, le deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.».

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.».

4. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 18/2003, per Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), si intendono esclusivamente quelli già appartenenti agli ambiti delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 (Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45) e successive modifiche.

5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adeguamento medesimo.».

Art. 38

(Modifica alla legge regionale 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali)

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1990, è ammessa la riperimetrazione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:

a) le superfici oggetto di riperimetrazione risultino della medesima proprietà dell'area individuata in zona HC;

b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;

c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall'autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;

d) non vi sia aumento della superficie coperta.».

Art. 39

(Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

1. Il Piano di settore del commercio dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ricompresi anche parzialmente nell'ambito territoriale delle Comunità montane può prevedere, in deroga ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni, l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di grande distribuzione in esercizio, indipendentemente dalle previsioni degli obiettivi di presenza fissati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 e dal settore merceologico, alle seguenti condizioni:

a) non vi sia aumento della superficie coperta;

b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;

c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

2. Il Piano di settore del Commercio del Comune di Reana del Rojale può prevedere limitatamente ad un esercizio di grande dettaglio e ad un solo complesso commerciale, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati all'interno di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), come definiti dall'articolo 6 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti), comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, l'ampliamento delle superfici di vendita già autorizzate in deroga ai limiti ed alle procedure di cui all'articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

a) non vi sia aumento della superficie coperta;

b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;

c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

3. Nei piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuativi di zone urbanistiche di tipo H2 localizzate in adiacenza funzionale a zone omogenee HC vigenti e non ancora insediate, è ammessa la trasformazione di volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinazione commerciale all'ingrosso in destinazione commerciale al dettaglio, anche in deroga ai limiti ed alle procedure di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

a) le infrastrutture della viabilità e degli accessi già previste per la zona HC risultino sufficienti ed idonee a soddisfare i criteri di localizzazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 anche per l'insediamento commerciale oggetto di trasformazione;

b) vengano rispettate le medesime prescrizioni contenute nell'autorizzazione preventiva rilasciata per la zona HC in ordine ai parametri relativi alle dotazioni minime di aree di parcheggio e aree a verde pubblico;

c) il piano di settore comunale del commercio previsto all'articolo 8 della legge regionale 8/1999, preveda, limitatamente alle domande presentate successivamente al termine di cui dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999, una disponibilità di superfici incrementali destinabili alle grandi strutture di vendita almeno pari a quella richiesta.

Art. 40

(Modifica alla legge regionale 13/1992 in materia di pubblici esercizi)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.».

Art. 41

(Disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo)

1. I Comuni stabiliscono, con proprio regolamento, i limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio di cui alla legge regionale 8/1999, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

2. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo è abrogata.

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)

1. All'articolo 67 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.».

2. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «se trattasi di campeggi» sono inserite le parole «o dry marina».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo

61, comma 1, della legge regionale 18/2003, le parole «ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni,» sono soppresse.

4. La prima parte dell'allegato «B» alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:

«Allegato "B"»

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)

Avvertenze:

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono.

c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.

i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

   mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

   mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

   mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

   Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.».

5. All'allegato «B» alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:

«B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 Recinzione
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

1.02 Viabilità veicolare interna: (1) (2) (3) (4)

1.03 Viabilità pedonale:
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)

1.04 Parcheggio auto:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)

1.05 Aree libere per uso comune:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marina (4)

1.06 Superficie delle piazzole:
1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)

1.07 Individuazione delle piazzole:
1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)

1.08 Sistemazione delle piazzole:
1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

1.09 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4)

1.10 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4)

1.11 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4)

1.12 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4)

1.13 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4)

1.14 Impianto telefonico per uso comune:
1.141 con linea telefonica esterna (1)
1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)

1.15 Impianto tv:
1.151 non inferiore al 25 per cento (2)
1.152 non inferiore al 50 per cento (3)
1.153 non inferiore al 90 per cento (4)

1.16 Passerella pedonale sopraelevata per accesso alle imbarcazioni:
1.161 non inferiore al 25 per cento (2)
1.162 non inferiore al 50 per cento (3)
1.163 non inferiore al 90 per cento (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 Servizio ricevimento:
2.011 ore 10/24 (1)

2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
2.031 una volta al giorno (1) (2)
2.032 due volte al giorno (3) (4)

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

2.05 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)
2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)
2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

2.06 Erogazione acqua potabile:
2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)

2.07 Erogazione acqua calda:
2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

2.08 Erogazione corrente elettrica:
2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)

2.09 Attrezzature di ristoro:
2.091 bar (1) (2) (3)
2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.10 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
2.101 almeno 1 attrezzatura (3)
2.102 almeno 2 attrezzature (4)

2.11 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)
2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).».

Art. 43

(Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.

3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 44

(Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.

2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 45

(Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 4 giugno 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1986, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Vincolo idrogeologico)

In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.

Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

3. *Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.*

ABROGATO

5. *Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.*

6. *Il rilascio della autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita.*

Qualora venga richiesta l'integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.

8. *Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.*

Per la determinazione dell'ammontare del deposito si terrà conto del costo per l'eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.

In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.

In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.

Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, l'approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell'Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi.

Non sono soggetti ad autorizzazione ne a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.

Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, come previsto dal primo comma.

Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate *dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo,* può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del RD 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 38/1986, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico)

Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura della Regione in materia forestale e di vincolo per le finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione del suolo, spettano al *Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo* o al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7.

I provvedimenti di determinazione ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 52, primo e secondo comma, della legge regionale 45/1982, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale)

Alle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale di norma affida l'esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell'articolo 24 septies, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Relativamente alle opere qui considerate, il Comitato tecnico regionale, Sezione 5a, esprime il parere previsto dall'articolo 31, quarto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal *Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni* e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali.

Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali)

Quando la Direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni, di cui al precedente articolo 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico-forestali necessari.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d' opera, nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.

Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal *Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni* con possibilità di delega agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d'importo.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve)

1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalità di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:

a) *il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;*

b) *il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;*

c) *il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;*

d) *ABROGATA*

e) *ABROGATA*

f) *ABROGATA*

g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:

1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;

4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;

5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;

9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;

11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio- urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. *Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.*

5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 69

(Salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) è vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.

2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della

presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 79, commi da 4 bis a 4 sexies, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 61, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 79

(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio)

- omissis -

4 bis. *Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna* è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali.

4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali è fissato in numero di 20 unità.

4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.

4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unità produttive, ed è autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.

4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, è riconosciuta l'indennità sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

- omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5, commi 114 bis e 114 ter, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)»), come inseriti dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, e modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, *il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette* presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.

114 ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal *Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette.*

- omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1, commi da 40 a 46, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, come modificato dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

- omissis -

40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;

b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;

c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;

d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.

41 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale.

42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.

43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.

44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata «Valorizzazione del patrimonio forestale», di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, modificato dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 ter

1. I mezzi e le attrezzature concessi ai fini antincendio dall'Amministrazione regionale a Comuni e a squadre di volontari antincendio boschivo possono essere utilizzati, in caso di accertata emergenza, anche per finalità varie di protezione civile secondo le modalità da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessori alla protezione civile e alle foreste e ai parchi.

1 bis. I mezzi e le attrezzature concessi dalla Direzione regionale delle foreste ai Comuni e alle associazioni di volontariato in usufrutto o in comodato, fatta eccezione per gli apparati radio di qualsiasi tipo, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti beneficiari, che vi consentano alla scadenza del contratto di usufrutto o di comodato, mantenendo le finalità d'uso di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico dei beneficiari.

1 ter. I veicoli a uso speciale per l'antincendio boschivo di proprietà dell'Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle tasse di concessione governativa e relativi rinnovi per la patente C acquisita dai componenti del Corpo forestale regionale a fini antincendio boschivo.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è il seguente:

Art. 3

Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di Enti ed Aziende singole ed associate, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento.

Detti contributi potranno essere elevati al 60 per cento della spesa ammissibile per le piantagioni effettuate in territori montani o sottoposti al vincolo idrogeologico.

Nell'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data la precedenza alle cooperative, ai coltivatori diretti e alle piccole aziende.

I programmi di forestazione ricadenti in territori montani verranno determinati d'intesa con le Comunità montane interessate.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

- Il testo dell'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002»), è il seguente:

Art. 7

(Disposizioni in materia di agricoltura)

- omissis -

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.

16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.

- omissis -

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.

1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola ed il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'85 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ad una altitudine superiore ai 300 m/s.l.m., nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia nonché alle aziende ittituristiche.

4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

5. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

6. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;

e) *l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;*

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica;

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria che verrà regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se collegata all'attività di cui alle lettere a) e b);

g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.

6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6 lettere e) e g bis) possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6 lettere e) e g bis) e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.

8. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.*

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

Note all'articolo 10

- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)».

- Il regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 5 dicembre 1992, è stato abrogato dall'articolo 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

- Il testo dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, è il seguente:

Art. 52

A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, è il seguente:

Art. 30

(Requisiti per l'ammissione)

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico,

e

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

- Il testo dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, è il seguente:

Art. 39

(Rettifiche finanziarie)

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o

b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o

c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o

b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989, da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all'ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.

2. L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

3. Resta salva l'istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell'ammissibilità alla providenza e della concessione della stessa.

4. L'anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, nè dà diritto a precedenze e priorità, se non per l'ordine cronologico.

5. *ABROGATO*

6. *ABROGATO*

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.

Note all'articolo 13

- Per il titolo della legge regionale 1/2003, vedi nota all'articolo 10.

- Il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 21 agosto 2002, reca: «Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995. Approvazione».

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Premi assicurativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti cause:

a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;

b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria;

c) epizoozie o fitopatie.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ai seguenti beneficiari:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone.

4. *Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizoozie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.*

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è il seguente:

Art. 3

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

[1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2 bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.

2 ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno].

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 8, commi da 86 a 90, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla manutenzione delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta regionale.

87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e all'erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti.

88. Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico.

89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno.

90. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

48. *La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.*

49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Commissioni tecnico-scientifiche)

1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta *dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato* che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta *dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato* che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale.

4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Rete di conservazione e sicurezza)

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. *Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1* minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono *cedere* una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11/2002, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell'agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 50, commi da 7 a 13, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996)»), come modificato dall'articolo 96, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Interventi nel settore zootecnico)

(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)

- omissis -

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.

8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.

9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento ottenuto ai sensi del comma 7, e ad effettuare i pagamenti a fronte del finanziamento medesimo specificando sul titolo di pagamento la causale al fine di comprovare la destinazione in conformità a quanto previsto dal comma 7.

10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.

11. *In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.*

12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.

13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7/1977, sostituito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 23/1978, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 ter

Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.

Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto, o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda.

Per le stalle sociali ed interaziendali, ancorché costituite successivamente alla data degli eventi tellurici, possono essere concessi contributi per l'acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.

I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso femminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell'ambito delle rispettive province, dalle Associazioni provinciali degli allevatori.

Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d'impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura)

1. Per le finalità previste dal comma 2, è istituito il «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura», di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate da epizoozie o fitopatie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:

a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Interventi straordinari per la B.S.E.)

1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.

2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.

3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.

3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.

6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:

a) fotocopia dell'Ordinanza di abbattimento dei capi;

b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;

c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;

d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.

7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.

8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» istituito con l'articolo 1, comma1.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 16 giugno 2000, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2003, è il seguente:

Art. 15

1. Il versamento del sostegno è subordinato alla verifica dell'esecuzione di una misura specifica.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120% del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

L'aiuto può essere versato a titolo di anticipo a condizione che, qualora il produttore abbia ricevuto in precedenza un anticipo per un'altra misura riguardante la stessa particella, tale misura sia stata realizzata completamente.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90% nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

3. Se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto non sono realizzate entro le scadenze fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto nell'ambito di tale domanda.

Tuttavia, se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto sono realizzate su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, il rimborso è pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento delle misure del piano sulla totalità delle superfici.

4. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5%.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge regionale 21/2003, è il seguente:

Art. 42

(Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, come modificato dall'articolo 12, comma 12, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)

1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.

2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.

3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.

4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 mag-

gio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 10/2003, è il seguente:

Art. 9

(Direttore)

1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato «Elenco», istituito presso l'Amministrazione regionale.

3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. La partecipazione al corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.

4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 25

(Commissioni disciplinari)

1. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell'attività venatoria sono svolti dalla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

4. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale d'appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale. La Commissione regionale d'appello è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente.

7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d'appello che ha facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.

8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d'appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.

10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.

1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso. Per l'erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 35.

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004.

1 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.

- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».

- Il testo dell'articolo 40, commi da 1 a 9, della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 35, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, essere convertite in aziende faunistico- venatorie o aziende agro-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino domanda alla Regione almeno un anno prima della scadenza della regolare concessione in essere.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

- omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. è classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

Art. 2

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:

a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;

b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.

5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.

6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni *dei consumatori* maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) *da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.*

5. *I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

6. *ABROGATO*

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, come modificato dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi a favore della realizzazione e dello sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici)

1. *L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici.*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura secondo le modalità e alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

2 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a favore di enti pubblici o di consorzi da essi costituiti *ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica* la concessione di contributi una tantum in conto capitale fino alla misura del 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2 ter. *Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11/2003 è il seguente:

Art. 3

(Comitato per l'innovazione)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Comitato per l'innovazione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale per l'elaborazione, l'attuazione della politica regionale in materia di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo.

3. Il Comitato in particolare è sede di concertazione con riferimento alla:

a) definizione per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, delle linee programmatiche, degli obiettivi generali e delle modalità di attuazione, anche individuando priorità e requisiti, per gli interventi a favore delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;

b) programmazione delle iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo al fine di promuovere l'integrazione tra sistema produttivo regionale e università, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici;

c) valorizzazione della qualità e della migliore utilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo favorendo la cooperazione tra i diversi soggetti che operano a livello regionale nel settore;

d) promozione e sviluppo di progetti di trasferimento e diffusione delle nuove tecnologie a sostegno della crescita competitiva in particolare delle piccole e medie imprese e del miglioramento dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità;

e) valutazione e controllo a livello regionale dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

4. Le linee programmatiche definite dal Comitato ai sensi del comma 2 sono approvate dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferi-

mento e diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa.

2. *Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.*

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione)

1. Al fine di sviluppare l'interazione nel campo delle nuove tecnologie fra il territorio regionale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati e di favorire la ricaduta dei risultati della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste contributi a sostegno di programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a soggetti operanti sul territorio regionale istituiti con legge o a maggioranza pubblica, aventi per obiettivo la ricerca e il trasferimento tecnologico.

3. *Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all'anno 2003, qualora il Comitato per l'innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.*

4. è ammesso il cumulo degli incentivi previsti dai commi 1 e 2 con eventuali contributi nazionali e comunitari e di soggetti pubblici e privati.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 42

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. è fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 12

(Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

- Il testo dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 53 ter

(Modalità di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento.

2. *I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/1992 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).*

2 bis. Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per le finalità di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettera b), sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 46.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995, è il seguente:

Art. 43

1. È costituito presso la Direzione regionale dell'industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia industriale ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale e di servizio alla produzione disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni 5.

3. Il Comitato si compone dei seguenti membri:

a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede, o in sua sostituzione, il Direttore regionale dell'industria;

b) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia, dall'Associazione Imprese Medie del Friuli-Venezia Giulia - ASSIME-FVG e dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie - API;

c) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due esperti in materia industriale designati dall'Assessore regionale all'industria, di cui almeno uno indicato dalla Friulia S.p.A.

4. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da un esperto designato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da due esperti in ingegneria igienico- sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria.

6. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dai Capi VIII e IX della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato dal Direttore regionale del commercio e del turismo o dal suo sostituto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a segretario.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;

b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;

c) la concessione degli incentivi.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. *ABROGATO*

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

Nota all'articolo 33

- Per il testo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992, vedi nota all'articolo 32.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003»), è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10 (Norme contabili per gli Enti locali) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche contenute nell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003). Gli enti locali della regione, nel rispetto dei principi fissati dal citato comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito delle propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

- omissis -

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Procedimento mediante conferenza di servizi)

1. Il procedimento mediante conferenza di servizi si applica:

a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazioni di cui all'articolo 13;

b) nei casi nei quali l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a

inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.

2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.

3. Qualora entro il termine previsto una delle Amministrazioni interpellate si pronunci negativamente, tale pronuncia è comunicata dallo sportello unico al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso.

4. Nel caso in cui il procedimento si concluda negativamente ai sensi del comma 3, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare una conferenza di servizi, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

5. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo ad esse presentate, dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono trasmessi a richiesta dei soggetti interessati allo sportello unico, ovvero conclusi dall'Amministrazione procedente.

6. Nel caso in cui uno dei termini *di cui al comma 2 bis* sia decorso inutilmente, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento richiede la convocazione di una conferenza di servizi.

7. Il responsabile del procedimento convoca le conferenze di servizi previste ai commi 4 e 6, le quali si svolgono in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della presente legge. La convocazione della conferenza è resa pubblica e ad essa partecipano le Amministrazioni interessate al procedimento, nonché eventualmente i soggetti indicati all'articolo 13, comma 10, i quali possono presentare osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

8. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale con il quale si pronuncia espressamente anche sulle osservazioni di cui al comma 7. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata convocata ai sensi del comma 6, il verbale tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o, comunque, ritenuti necessari. Il verbale è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

9. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è il seguente:

Art. 6

(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche Amministrazioni, nonché per la fissazione dei termini entro i quali dette Amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

1. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, sentito il competente Comitato, di cui all'articolo 13.

2. Tali provvedimenti sono trascritti dal Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicati, a cura dell'Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Essi devono inoltre essere comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'annotazione nello Schedario generale della cooperazione.

3 bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.

4. Fuori dei casi previsti dal comma 1, nel caso di irregolarità sanabili attestate nel verbale di revisione o rilevate d'ufficio dagli atti depositati, l'Amministrazione regionale può diffidare l'ente a provvedere alla loro regolarizzazione entro un termine stabilito ovvero nel termine fissato dallo stesso revisore del verbale.

5. Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative a norma dell'articolo 9.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 8

(Grandi strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 41. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal comma 5 del presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1.

2. *Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adeguamento medesimo.*

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, comma 3, ed in particolare di quelli necessari all'avvio del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e del sistema informatizzato di cui all'articolo 10, comma 4, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare, fino all'assolvimento dell'adempimento, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, è il seguente:

Art. 3

(Nulla osta regionale)

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali di grande dettaglio con superficie di vendita superiore ai 400 mq è subordinata al nulla osta regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Il nulla osta regionale è prescritto anche se il limite di 400 mq viene superato mediante la concentrazione di più autorizzazioni amministrative.

4. Il nulla osta non è prescritto per l'apertura di supermercati di quartiere con superficie di vendita compresa tra i 400 e gli 800 mq allorché si insedino in Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

- Il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 2003, reca: «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita».

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 14, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Osservatorio regionale del commercio)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lettera a), anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a f) e comma 2, lettera d);

c) esprimere il parere di cui all'articolo 8, comma 5, in relazione all'esame delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita da parte della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3;

d) coordinare, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, i programmi di attività di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto da:

a) l'Assessore regionale al commercio e turismo, che lo presiede;

b) il Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;

c) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;

d) tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione;

l) un rappresentante degli ordini professionali.

3. *Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, i Piani di settore di cui all'articolo 8, le deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.*

4. La Regione, in collaborazione con i Comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera a).

5. La Direzione regionale del commercio e del turismo assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6 bis. Resta fermo il principio secondo il quale, in caso di parità nei voti decisionali dell'Osservatorio, prevale il voto del presidente.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

2 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).

3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997. Le fattispecie di cui al comma 2 bis sono soggette alla denuncia preventiva.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza

delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 9

(Misure a sostegno delle aree montane ed urbane)

1. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e marginali, e per riqualificare la rete distributiva nei centri storici i Comuni possono:

a) prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio l'attività di vendita per tutti i settori merceologici di cui all'articolo 3 e altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b); prevedere la facoltà per i pubblici esercizi, compresi nella tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di svolgere contemporaneamente l'attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, e delle norme igienico-sanitarie, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero, nelle frazioni e località sprovviste di rete distributiva al dettaglio, anche nel caso di Comuni compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 2, lettera a);

b) disporre, per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, condizioni particolari nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, nonché nei Piani di settore del commercio, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed all'arredo urbano;

c) sospendere, per i centri storici, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di una specifica valutazione circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

2. La Regione può prevedere l'esenzione da tributi regionali delle attività di cui al comma 1, lettera a); per le medesime attività i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione, per i tributi di loro competenza.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Parere urbanistico)

1. La deliberazione della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3, nel caso vada riferita all'insediamento, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita, con superficie coperta complessiva superiore a mq. 1.500, deve essere preceduta dal parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, da rilasciarsi nel termine di sessanta giorni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 12.

2. *Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.*

3. Il parere va espresso avuto riguardo al rispetto dei criteri per le scelte localizzative individuate all'articolo 12 ed in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica e commerciale.

4. Il parere non è richiesto per l'insediamento, l'ampliamento o il trasferimento di grandi strutture di vendita per le quali è obbligatoria l'allocazione nella zona omogenea Hc, di cui all'articolo 13, comma 2.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, parte del territorio degli stessi.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e i Comuni interessati, le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 9

(Agenzie di informazione e accoglienza turistica)

1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli ambiti territoriali di competenza.

2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in AIAT a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli ambiti territoriali di competenza.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

1. I procedimenti amministrativi determinati dalla presentazione di domande ai sensi dell'articolo 8, comma 33, della legge regionale 13/2002 conservano la loro validità anche nel caso di modifica della destinazione finale dell'insediamento.

2. *A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1990, è ammessa la riperimetrazione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:*

a) le superfici oggetto di riperimetrazione risultino della medesima proprietà dell'area individuata in zona HC;

b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;

c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall'autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;

d) non vi sia aumento della superficie coperta.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 15/1993, è il seguente:

Art. 8

(Contenuti della variante per l'inserimento della zona Hc)

1. L'adozione della variante allo strumento urbanistico di insediamento della zona Hc deve essere preventivamente autorizzata, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale.

1 bis. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dall'identificazione della tipologia dell'insediamento che si intende realizzare, con riguardo alle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 2, e da una relazione illustrativa dell'intervento.

2. La Giunta regionale, nel rilascio dell'autorizzazione preventiva, tiene conto delle necessità di razionalizzare e sviluppo del sistema commerciale in base alle previsioni del Piano regionale del commercio e valuta le richieste rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6. La Giunta regionale, prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, rispetto alle zone commerciali già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, in presenza di una pluralità di richieste di autorizzazione interessanti la medesima area di gravitazione commerciale rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3, ha priorità la richiesta concernente aree ove sono localizzati insediamenti o edifici dismessi o in corso di dismissione. In tal caso l'autorizzazione può imporre prescrizioni ed in particolare prevedere l'obbligo del recupero degli insediamenti e la conservazione e valorizzazione delle eventuali valenze storico-culturali, anche nei rapporti con il sito.

3. La variante allo strumento urbanistico di inserimento della zona Hc deve specificatamente contenere:

a) la verifica di compatibilità ambientale e urbanistica della localizzazione della zona omogenea Hc rispetto all'area di gravitazione prevista dal Piano regionale del commercio con riferimento ai principali elementi del sistema insediativo. Tale verifica va espressa in forma di schema territoriale, su adeguata cartografia;

b) le modalità di dimensionamento e di localizzazione dell'Area rispetto alla struttura esistente o prevista degli insediamenti e delle infrastrutture di un adeguato intorno;

c) le modalità di organizzazione urbanistico-edilizia dell'Area e delle sue connessioni infrastrutturali.

4. I contenuti suddetti vanno definiti nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 6.

5. Qualora, in base all'articolo 7, comma 2, l'individuazione della zona Hc ricada all'interno di zone commerciali, soggette al piano attuativo, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ne conservi le norme urbanistiche ed i parametri edilizi, le Amministrazioni comunali interessate possono, al momento della richiesta di autorizzazione preventiva di cui al comma 1, dimostrare, con allegati tecnici alla delibera del Consiglio comunale, la coerenza dell'individuazione azzonativa con i contenuti previsti ai commi 3 e 4 per la variante urbanistica.

6. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione preventiva di cui al comma 5, previo parere del Comitato tecnico regionale, Sezione I - Urbanistica, visti gli elaborati tecnici suddetti.

7. Nel caso di parere favorevole la variante avente per oggetto la modifica nominale di zona, non è soggetta ad approvazione del Presidente della Giunta regionale e segue le procedure previste dagli articoli 41 e 42, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali e i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea HC «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 5.000» da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. ABROGATO

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocazione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocazione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del Piano regolatore generale comunale, sia con la variante al Piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo.

8. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 12.

11. ABROGATO

12. ABROGATO

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, i Comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq. 2.500 ed i mq 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq. 5.000.

Note all'articolo 39

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 38.

- Il testo degli articoli 10, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 2003, è il seguente:

Art. 10

(Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2:

a) abitanti residenti nell'anno precedente nel Comune sede della grande struttura di vendita;

b) presenze turistiche nell'anno precedente relative al Comune sede della grande struttura di vendita;

c) abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di gravitazione» ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 Km. per il settore alimentare e misto e di 30 Km. per il settore non alimentare;

d) nei casi di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini intercomunali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di attrazione», ricompresi entro l'ambito territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza - auto per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza - auto per il settore non alimentare;

e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del Comune.

2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocità media di 110 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di 70 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di 50 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i Comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1.

4. In deroga al comma 1, nei Comuni in cui non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle già esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio.

5. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 22

(Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali)

1. Dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione:

a) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;

b) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

c) per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e 5.000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita;

d) per esercizi di grande struttura, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della superficie utile dell'edificio. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, dovranno essere individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti.

3. Le aree di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso.

4. Per gli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c), che abbiano superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i parcheggi dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture multipiano.

Art. 23

(Aree per le operazioni di carico e scarico merci)

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 24

(Criteri per le scelte di localizzazione)

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali dovrà essere verificato, a completamento di quanto enunciato nell'articolo 12 della legge, l'impatto del nuovo insediamento con riferimento particolare alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste nell'area:

a) l'impatto paesaggistico-ambientale e la compatibilità con la morfologia dell'ambiente urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni primarie;

b) il rapporto e la compatibilità con le infrastrutture della mobilità (viarie, ferroviarie, centri intermodali, etc.) e con la pianificazione di settore;

c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti.

2. In merito alla viabilità, per rispondere ai criteri generali di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, affinché la localizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1 sia compatibile, si dovrà tenere conto:

a) della valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) della valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) della valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a e b.

d) dell'inderogabile necessità di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite specifici studi, redatti secondo le modalità indicate sia nell'allegato C, sia nell'allegato D, riguardante il secondo la viabilità dell'ambito in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacità dei nodi nonché i previsti livelli di servizio delle viabilità e dei nodi interessati.

4. Per gli esercizi di cui al comma 1 con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi 1 e 2, dovrà essere verificata la presenza di soluzioni tecnico-progettuali idonee a garantire, in rapporto alle dimensioni dell'esercizio, la funzionalità e la sicurezza degli accessi e recessi dalla viabilità esterna, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche che dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita.

- Il testo dell'articolo 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è il seguente:

Art. 6

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

70. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferisce ai Comuni e alle Province, quali soggetti promotori degli interventi programmati, per dieci anni la somma di 3 milioni di euro annui. Possono beneficiare di tale trasferimento anche quegli interventi da realizzarsi con il concorso dello Stato e dell'Unione europea. I trasferimenti sono subordinati alla definitiva sottoscrizione degli impegni dei soggetti privati coinvolti entro il 30 giugno 2002.

71. L'effettivo trasferimento ai Comuni e alle Province resta comunque subordinato alla conclusione tra gli enti medesimi e l'Amministrazione regionale di idonei accordi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, che individuino le priorità e le modalità di impiego dei fondi trasferiti, priorità e modalità di impiego da determinarsi sulla base delle valutazioni espresse e delle richieste formulate dagli enti interessati.

72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 3 milioni di euro annui, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 38.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 37.

- Per il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l'iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L'erede o il donatario, qualora privi dell'iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4.

6. *Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.*

6. bis. ABROGATO

Note all'articolo 41

- Per il titolo della legge regionale 8/1999, vedi articolo 37.

- La legge regionale 25 agosto 1991, n. 287, reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

- Il titolo IV della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive turistiche».

- Il capo I della legge regionale 2/2002 reca: «Disposizioni generali».

- Il capo II della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive alberghiere».

- Il capo III della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive all'aria aperta».

- Il capo IV della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive a carattere sociale».

- Il capo V della legge regionale 2/2002 reca: «Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi».

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. *Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.*

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi o *dry marina,* e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

- Il testo dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 11 della legge 140/1999, è il seguente:

Art. 16

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 63

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 marzo 2004 e assegnato alla II Commissione permanente con parere della III Commissione in data 24 marzo 2004;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente in data 15 aprile 2004 con relazione, di maggioranza, del consigliere Baiutti e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2004 e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 11 maggio 2004;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4343-04 del 31 maggio 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2004, n. 0166/Pres.

Legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 24 novembre 2003, n. 0420/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 27 novembre 2003 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,245	0,161
II	0,232	0,152
III	0,215	0,142
IV	0,179	0,118
V	0,153	0,086

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dall'11 maggio 2004, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 11 maggio 2004, in relazione al cambio del tallero con l'Euro fissato dalla ECB in data 13 maggio 2004, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 202,50 talleri per litro corrispondenti a euro 0,848;
- gasolio autotrazione talleri 173,90 per litro corrispondenti a euro 0,728;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 13 maggio 2004 è di euro 1,109 per la benzina e di euro 0,905 per il gasolio;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1ª fascia ed i prezzi praticati nella repubblica di Slovenia è di euro 0,016 per la benzina e di euro 0,016 per il gasolio corrispondenti ad una variazione rispettivamente del 6,5% e del 10% dell'ammontare delle riduzioni vigenti per la prima fascia;

RILEVATO che, sulla base di quanto sopra esposto, i prezzi praticati alla pompa in regione, comprensivi delle riduzioni di prezzo, sono sensibilmente superiori ai corrispondenti della Slovenia e che pertanto risulta necessario modificare le riduzioni di prezzo vigenti al fine di contrastare l'approvvigionamento dei carburanti oltre confine;

RITENUTO pertanto, in attuazione del disposto del già citato articolo 2, comma 4 bis della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di dover modificare le riduzioni di prezzo attualmente vigenti per la benzina e per il gasolio per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, nonché di determinare le riduzioni di prezzo delle altre fasce applicando la medesima variazione percentuale della prima fascia, come sotto riportato:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,261	0,177
II	0,247	0,167
III	0,229	0,156
IV	0,191	0,130
V	0,163	0,095

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 21 maggio 2004;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,261	0,177
II	0,247	0,167
III	0,229	0,156
IV	0,191	0,130
V	0,163	0,095

Art. 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 26 maggio 2004.

Trieste, lì 24 maggio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0167/Pres.

Legge regionale 13/2003, articolo 14 - Aggiornamento limite massimo individuale di cui all'articolo 4 del Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali ad iniziative formative.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 2003, n. 13 con il quale viene prevista la possibilità, per gli assessori regionali, di partecipare ad iniziative formative con oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

VISTO il Regolamento concernente la partecipazione degli assessori alle suddette iniziative formative approvato dalla Giunta regionale ed emanato con decreto n. 0462/Pres. del 24 dicembre 2003;

ATTESO che l'articolo 4, comma 2 del Regolamento citato fissa in euro 4.906,34 per legislatura il limite massimo individuale complessivo della spesa ed atteso che, ai sensi del medesimo comma, tale limite viene aggiornato, con decreto del Presidente della Regione in conformità alle modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al limite previsto per analoghe finalità formative dei Consiglieri regionali;

VISTA la nota n. 1/3997-4 del 18 maggio 2004 con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale trasmette copia della deliberazione n. 62 del 28 aprile 2004 con cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha fissato in euro 8.000,00 per legislatura, a partire dall'inizio della presente, il limite massimo individuale per la partecipazione dei consiglieri regionali ad iniziative di carattere formativo;

RITENUTO di aggiornare, in analogia anche il limite stabilito del citato Regolamento per gli Assessori regionali;

DECRETA

A partire dall'inizio della presente legislatura, il limite massimo individuale di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento concernente la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 2003, n. 13 è aggiornato in euro 8.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 maggio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0168/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento generale della fognatura del Comune di Pozzuolo del Friuli (Udine).

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, capi V e V bis;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 18;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto di data 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, in data 10 giugno 2003, sono pervenuti alla Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il Regolamento generale della fognatura del Comune di Pozzuolo del Friuli per il previsto parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 e che gli stessi sono stati modificati ed integrati con nota n. 6818 del 23 aprile 2004, pervenuta il 27 aprile 2004;

VISTO il testo, adottato dal Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli con deliberazione n. 23 del 13 maggio 2003, del «Regolamento generale della fognatura»;

VISTA la deliberazione n. 25 del 15 aprile 2004 del Consiglio Comunale medesimo, che ha riadottato il «Regolamento generale della fognatura» a seguito delle modifiche e integrazioni richieste dall'ufficio preposto all'esame tecnico;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del Piano Regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso D.Lgs.;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi per gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato Tecnico Regionale, già preposto ad emettere il parere sui regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale dell'organizzazione e del personale, con la quale sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato Tecnico Regionale soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati ed i valori limite di emissione massimi delle sostanze inquinanti;
- fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle reti fognarie interne, anche ai fini dei controlli;
- disciplinare i provvedimenti amministrativi e tecnici per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2001 n. 7;

- stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
- fissare le modalità per l'accesso alle informazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- definire, per gli scarichi già in essere alla data di approvazione dello stesso, un regime transitorio di adeguamento degli scarichi;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e le utenze;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli ha acquisito ripettivamente i pareri favorevoli dell'A.R.P.A., prot. n. 2888/04 del 26 marzo 2004 con indicazioni, e dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, prot. n. 29323/DD4 del 30 marzo 2004;

ATTESO che il regolamento adottato con deliberazione n. 25 del 15 aprile 2004 ha recepito le sopra citate indicazioni;

VISTO il parere n. 10/2004 di data 10 maggio 2004, con il quale il Direttore del Servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente sul Regolamento di fognatura del Comune di Pozzuolo del Friuli;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli n. 25 di data 15 aprile 2004, di approvazione del testo del Regolamento generale della fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato Regionale di Controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa,

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, comma 1, lettera b) è approvato il «Regolamento generale della fognatura» del Comune di Pozzuolo del Friuli adottato con deliberazione n. 25 di data 15 aprile 2004.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Trieste, lì 26 maggio 2004

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 maggio 2004, n. 890/IND/28-D/1071.

Riconoscimento al laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Tecnovia S.r.l. con sede in Bolzano e unità locale in Area Science Park di Padriciano - Trieste quale laboratorio altamente qualificato per la ricerca applicata nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

L'ASSESSORE

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

CONSIDERATO che l'impresa Tecnovia S.r.l., con sede in Bolzano e unità locale in Area Science Park di Padriciano - Trieste, ha inoltrato, in data 26 gennaio 2004, la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per la politica industriale, nella seduta del 15 marzo 2004, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 942 di data 16 aprile 2004, con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Tecnovia S.r.l., con sede in Bolzano e unità locale in Area Science Park di Padriciano - Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Tecnovia S.r.l., con sede in Bolzano e unità locale in Area Science Park di Padriciano - Trieste, viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, altamente qualificato per la ricerca applicata nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Art. 2

Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2004

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 maggio 2004, n. 891/IND/28-D/1083.

Riconoscimento al laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Ricerche Plast-Optica S.r.l. di Amaro (Udine) quale laboratorio altamente qualificato per la ricerca applicata nel campo dell'ottica, dei sistemi di illuminazione e di comunicazione, dello stampaggio dei materiali plastici e delle tecnologie collegate, delle micro e nanotecnologie.

L'ASSESSORE

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

CONSIDERATO che l'impresa Centro Ricerche Plast-Optica S.r.l., con sede legale in Amaro (Udine), ha inoltrato, in data 5 marzo 2004, la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo dell'ottica, dei sistemi di illuminazione e di comunicazione, dello stampaggio dei materiali plastici e delle tecnologie collegate, delle micro e nanotecnologie;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per la politica industriale, nella seduta del 15 marzo 2004, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 943 di data 16 aprile 2004, con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Ricerche Plast-Optica S.r.l., con sede legale in Amaro (Udine), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Ricerche Plast-Optica S.r.l., con sede legale in Amaro (Udine), viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, altamente qualificato per la ricerca applicata nel campo dell'ottica, dei sistemi di illuminazione e di comunicazione, dello stampaggio dei materiali plastici e delle tecnologie collegate, delle micro e nanotecnologie.

Art. 2

Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2004

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 26 maggio 2004, n. 409.

Modifiche al decreto dell'Assessore alle foreste 18 gennaio 2001, n. 8 d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste».

L'ASSESSORE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle

Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 di data 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 di data 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della Misura i - altre misure forestali - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul B.U.R.;

VISTO il decreto n. 8 del 18 gennaio 2001 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste» inerente la disciplina del sostegno alle sottomisure i2, i3, i5, i6, i7 e i8, del Piano di Sviluppo Rurale e successive modifiche;

VISTA la relazione sulla valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale prodotta dall'Università di Udine in cui viene evidenziato, per le «altre misure forestali - i2, i3, i5, i6, i7 e i8 -» un grave ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa previsti;

CONSTATATO che detto ritardo è stato individuato in parte nelle condizioni strutturali del sistema foresta-legno (carenza di manodopera, crisi del mercato dei prodotti legnosi e prevalenza di beneficiari pubblici rispetto ai privati) e in parte nelle previsioni del bando regolamento (contributi ad ettaro poco remunerativi, eccessiva articolazione e concatenazione fra le varie azioni e sottoazioni, complessità delle tipologie contributive);

STABILITO che gli impedimenti sopra ricordati possono determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti e che pertanto si rende indispensabile intervenire al fine di migliorare la capacità di spesa attraverso una revisione delle azioni previste;

RITENUTO di individuare detto miglioramento attraverso:

- trasferimento, per le domande già ammesse a contributo, di risorse da azioni con difficoltà di spesa ad altre che invece presentano maggiore capacità di spesa;
- revisione dei prezzi base di alcune azioni, in relazione al tempo trascorso dalla data di approvazione del bando, utilizzando le variazioni dei prezzi al consumo stabilite sulla base dei dati ISTAT (indici nazionali dei prezzi al consumo FOI);
- minore dipendenza fra le azioni e sottoazioni;

ACCERTATO che le variazioni sopra ricordate, ove richieste dai beneficiari ed approvate dagli uffici istruttori, non comportano modifiche dei limiti contributivi già approvati e comunicati ai beneficiari;

ACCERTATO altresì che dette variazioni, pur potendo determinare una modifica nei punteggi originari, sono ininfluenti ai fini della concessione dei benefici finanziari in quanto tutte le domande a suo tempo ammesse hanno trovato copertura finanziaria indipendentemente dal punteggio ottenuto;

DECRETA

al decreto dell'Assessore alle Foreste n. 8 del 18 gennaio 2001 e successive modifiche con cui si appro-

vava il «Bando-Regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste» vengono apportate le seguenti modifiche:

1) Al capitolo «Descrizione generale comune a tutte le sottomisure ed azioni», dopo il punto 1.9.2. viene aggiunto il seguente:

«1.9.3. VARIANTI

Nel limite dell'importo di contributo originariamente concesso e nel rispetto degli indirizzi generali del programma di interventi approvato, possono essere apportate, per motivi non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, variazioni agli investimenti previsti. Le variazioni devono essere preventivamente inviate per l'approvazione all'Ispettorato Forestale competente per territorio; è ammessa la presentazione di una sola variante annuale.

Le varianti possono riguardare la rimodulazione di interventi di cui alle sottomisure i2 (pianificazione dei processi di gestione forestale); i3 (miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste); i5 (progetti di filiera e di ecocertificazione), i7 (ricostituzione dei boschi danneggiati) e i8 (mantenimento e miglioramento della stabilità economica delle foreste) con ridistribuzione delle risorse che privilegi il loro trasferimento, anche parziale, a favore delle azioni i2.1 (redazione dei Piani di gestione forestale); i3.3 (costruzione, adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità forestale) - limitatamente agli interventi di manutenzione della viabilità forestale -, i3.4 (realizzazione e manutenzione straordinaria di aree per la fauna selvatica e la flora tipica con la costruzione anche di aree di sosta attrezzate); i3.5 (realizzazione manutenzione straordinaria di sentieri e segnaletica); i3.6 (ripristino dei prati naturali montani).

Alla documentazione tecnica di variante deve essere allegata una dichiarazione da cui risulti l'impegno esplicito a realizzare gli interventi previsti dal progetto così come variato secondo le scadenze temporali programmate e, in caso di mancato rispetto degli impegni, alla restituzione del finanziamento ricevuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, la dichiarazione è resa con una deliberazione dell'Amministrazione.

In caso di mancata esecuzione degli interventi programmati nei tempi previsti sono attivate, previa diffida da parte dell'Amministrazione, le procedure di revoca del contributo concesso e/o di restituzione delle somme già erogate.».

2) Al capitolo relativo alla sottomisura i2, «Pianificazione dei processi di gestione forestale» al paragrafo 2.1. dopo la frase «la durata di tali piani è maggiore o uguale a 12 anni» è aggiunta la seguente:

«In presenza di PIP già ammessi a finanziamento, è possibile finanziare anche la revisione del PGF scaduto. La validità del PGF, in questo caso, decorre dalla scadenza del PIP.».

Al punto 3.1. la frase «Il finanziamento di questi piani è di norma alternativo e mai contemporaneo, per una sola proprietà, con l'azione 1 relativa ai Piani di Gestione Forestale.» È così modificata «Il finanziamento di questi piani è compatibile con l'azione 1 relativa ai Piani di Gestione Forestale.».

3) Al capitolo relativo alla sottomisura i3 «Miglioramento ecologico, economico, sociale e faunistico» al primo capoverso di ognuno dei seguenti paragrafi: 2.3.2. - Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere -, 2.3.3. - Sfolli in boschi di latifoglie o conversioni - e 2.3.4. - Diradamenti in boschi di latifoglie o conversioni -, è aggiunta la seguente frase: «I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le previsioni contenute nel D.P.R. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento Forestale).».

Al paragrafo 2.3.1. - Sfolli in boschi a prevalenza di conifere -, la frase «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di lire 3.500.000 a ettaro (euro 1.807,06) con densità di riferimento di 2500-3500 piante ad ettaro» viene sostituita dalla seguente «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di euro 2.000,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3500 piante ad ettaro. Il nuovo importo così determinato può essere applicato anche a lavori già eseguiti e rendicontati purché i documenti di spesa giustificativi presentati coprano il nuovo importo e il progetto complessivo previsto non sia già stato ultimato e liquidato.».

Al paragrafo 2.3.2. - Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere -, la frase «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di lire 2.700.000 a ettaro (euro 1.343,43) con densità di riferimento di circa 1000

piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento» viene sostituita dalla seguente «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di euro 1.540,00 ad ettaro con densità di riferimento di circa 1000 piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento. Il nuovo importo così determinato può essere applicato anche a lavori già eseguiti e rendicontati purché i documenti di spesa giustificativi presentati coprano il nuovo importo e il progetto complessivo previsto non sia già stato ultimato e liquidato.».

Al paragrafo 2.3.3. - Sfolli in boschi di latifoglie o conversioni -, la frase «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di lire 1.800.000 a ettaro (euro 929,76) con densità di riferimento di 2500-3000 piante ad ettaro. Per densità inferiori a quelle comprese fra 1500 e 2550 piante ad ettaro la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione» viene sostituita dalla seguente «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di euro 1.029,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3000 piante ad ettaro. Per densità inferiori a quelle comprese fra 1500 e 2550 piante ad ettaro la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione. Il nuovo importo così determinato può essere applicato anche a lavori già eseguiti e rendicontati purché i documenti di spesa giustificativi presentati coprano il nuovo importo e il progetto complessivo previsto non sia già stato ultimato e liquidato.».

Al paragrafo 2.3.4. - Diradamenti in boschi di latifoglie o conversioni -, la frase «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di lire 2.000.000 a ettaro (euro 1.033,06) con densità di riferimento di circa 2000 piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione» viene sostituita dalla seguente «La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di euro 1.140,00 ad ettaro) con densità di riferimento di circa 2000 piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione. Il nuovo importo così determinato può essere applicato anche a lavori già eseguiti e rendicontati purché i documenti di spesa giustificativi presentati coprano il nuovo importo e il progetto complessivo previsto non sia già stato ultimato e liquidato.».

Al primo capoverso del paragrafo 7.3 - Spese ammissibili - dopo le parole «... sono proporzionali ai costi di utilizzazione ...» sono aggiunte le parole «... fissati dal PRFA...».

Il paragrafo 8.2 - Definizione requisiti di ammissione - è sostituito dal seguente:

«Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo redatto da liberi professionisti agronomi forestali abilitati. La costruzione di nuova viabilità principale deve essere già stata prevista dai piani della viabilità forestale, dai PGF o dai PIP approvati. Tale previsione si intende come riferimento generale per il raggiungimento del complesso forestale interessato e non come puntuale definizione del tracciato che invece è demandata alla progettazione esecutiva.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U.R.

Udine, 26 maggio 2004

MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 26 maggio 2004, n. 410.

Disposizione di ulteriori risorse finanziarie relativamente alla misura «i» del Piano di Sviluppo Rurale.

L'ASSESSORE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 di data 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 di data 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della Misura i - altre misure forestali- prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul B.U.R.;

VISTO il decreto dell'Assessore alle foreste n. 755 del 4 dicembre 2000 di approvazione del «Bando regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale e successive modifiche;

VISTO il decreto dell'Assessore alle foreste n. 794 del 29 dicembre 2000 di approvazione del «Bando regolamento relativo alla raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i4 del Piano di Sviluppo Rurale e successive modifiche;

VISTO il decreto dell'Assessore alle foreste n. 8 del 18 gennaio 2001 di approvazione del «Bando-Regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste» inerente la disciplina del sostegno alle sottomisure i2, i3, i5, i6, i7 e i8, del Piano di Sviluppo Rurale e successive modifiche;

VISTA la relazione sulla valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale prodotta dall'Università di Udine in cui viene evidenziato un buon andamento della spesa per le azioni i1 e i4 mentre le azioni i2, i3, i5, i6, i7 presentano un grave ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa previsti;

CONSTATATO che detto ritardo è stato individuato in parte nelle condizioni strutturali del sistema foresta-legno (carenza di manodopera, crisi del mercato dei prodotti legnosi e prevalenza di beneficiari pubblici rispetto ai privati) e in parte nelle previsioni del bando regolamento (contributi ad ettaro poco remunerativi, eccessiva articolazione e concatenazione fra le varie azioni e sottoazioni, complessità delle tipologie contributive) come rilevato nei capitoli 7.7.2.6. - problemi specifici delle diverse sottomisure - e 7.7.3. - indicazioni per la gestione del secondo periodo di programmazione (2004-2006) - delle «Conclusioni e raccomandazioni generali» della citata valutazione intermedia;

RITENUTA prioritaria ed urgente l'attribuzione di parte delle risorse finanziarie ancora disponibili per l'attivazione della sottomisura i5, azione 3 relativa all'acquisto di caldaie a biomassa, in considerazione delle aspettative manifestate dai potenziali beneficiari e della positiva ricaduta ambientale;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi di spesa, provvedere ad una ripartizione delle risorse ancora disponibili fra le sottomisure i1, i4 e «altre misure forestali» - i2, i3, i5, i6, i7, i8 - che tenga conto delle diverse capacità di spesa dimostrata dalle stesse nel corso dei passati esercizi finanziari e della priorità ed urgenza di cui al punto precedente;

ACCERTATO che la massa finanziaria complessiva ancora a disposizione per le misure ricordate ammonta ad euro 1.700.000,00;

DECRETA

La somma residua a tutt'oggi ancora disponibile di euro 1.700.000,00 è così suddivisa all'interno della misura i:

- azione i1: imboschimento di superfici non agricole euro 400.000,00;

- azione i4: raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura euro 400.000,00;
- altre misure forestali: azioni i2, i3, i5, i6, i7, i8 «pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste,» euro 900.000,00 di cui 500.000,00 da destinare all'attivazione della sottomisura i5 azione 3, (caldaie a biomasse).

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U.R.

Udine, 26 maggio 2004

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI GENERALI 19 maggio 2004, n. 835/FIN.PATR.

Sdemanializzazione di un bene immobile catastalmente identificato in Comune di Arta Terme e passaggio dello stesso al patrimonio disponibile regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che il bene catastalmente identificato in Comune di Arta Terme f.m. 55, mappale 486 deriva dal frazionamento del mappale 480 già oggetto di specifico verbale di consegna n. 4 prot. 12357/2002 di data 11 dicembre 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che il Comune di Arta Terme ha chiesto la cessione gratuita, previa sdemanializzazione, del bene in argomento;

VISTO il parere tecnico vincolante della Direzione regionale dell'Ambiente, espresso con nota prot. 34142 di data 26 novembre 2003, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1141 di data 7 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Arta Terme f.m. 55 mappale 486;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

È sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Arta Terme f.m. 55, mappale 486.

Trieste, 19 maggio 2004

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 24 maggio 2004, n. RAF/3/51963-j.

Individuazione dei termini per la presentazione delle domande di intervento economico a fronte degli interventi e delle perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle misure fitosanitarie per la prevenzione, controllo ed eradicazione della Diabrotica del mais nelle annualità 2002 e 2003.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) approvato con D.P.R. 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2004;

ATTESO che con il D.P.R. n. 0152/Pres. dell'11 maggio 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 2004 sono state apportate modifiche alle procedure previste da detto Regolamento in particolare si sostituisce il comma 1 dell'articolo 7, prevedendo che il termine per la presentazione delle domande venga determinato dal Direttore del Servizio fitosanitario regionale mediante apposito provvedimento da pubblicarsi sul B.U.R.;

VISTO che con il medesimo decreto viene altresì modificato il comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento sopra richiamato disponendo che le provvidenze economiche possano essere erogate per fronteggiare gli interventi e le perdite di reddito per le annualità 2002-2003;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi del Regolamento rubricato «Criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)», approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., e successivo D.P.R. n. 0152/Pres. di data 11 maggio 2004, le domande intese a beneficiare delle misure economiche disciplinate da detto Regolamento devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale, anche per il tramite delle sedi periferiche competenti dello stesso, entro il 30 giugno 2004.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 maggio 2004

PETRIS

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO 4 giugno 2004, n. 1111/LAVFOR.

Ulteriore ripartizione tra le Province di n. 300 quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari per lavoro subordinato stagionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., di seguito denominato Regolamento, come modificato dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20

febbraio 2004, n. 038/Pres., e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2004, n. 0153/Pres.;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del Regolamento, secondo il quale il Direttore del Servizio per il lavoro della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, a seguito dell'assegnazione delle quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla loro ripartizione tra le Province secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e nel rispetto delle eventuali riserve stabilite dal Ministero e dalla Giunta regionale;

VISTO il proprio decreto 26 febbraio 2004, n. 252/LAVFOR, con cui, tra l'altro, si è provveduto alla ripartizione tra le Province secondo quanto previsto nell'allegato A del medesimo decreto, di n. 1200 quote per lavoro subordinato stagionale, pari all'80 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro, secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento, ovverosia in base alla percentuale risultante dalla proporzione tra le autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate da ciascuna Provincia nell'anno civile precedente e le autorizzazioni complessivamente rilasciate nell'anno civile precedente;

CONSIDERATO che in detto decreto le menzionate 1200 quote sono state ripartite tra le Province nelle seguenti misure: Gorizia 156, Pordenone 420, Trieste 24, Udine 600;

RILEVATO, a seguito di riesame delle schede riepilogative trasmesse dalle Province, che nell'indicazione del numero di autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate nel corso dell'anno 2003, computate al fine della determinazione delle quote di cui al citato decreto n. 252/LAVFOR, non sono state tenute in considerazione le autorizzazioni rilasciate nel primo trimestre del 2003, parzialmente riferibili a quote di ingresso relative all'anno 2002;

CONSIDERATO che, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell'anno civile 2003, a seguito del predetto riesame, le stesse sono quantificabili come segue: Gorizia 291, Pordenone 1027, Trieste 80, Udine 1144;

ATTESO, quindi, che sulla base del parametro di riferimento come sopra indicato la ripartizione delle quote avrebbe dovuto essere quantificata come segue: Gorizia 137, Pordenone 485, Trieste 38, Udine 540;

CONSIDERATO che il criterio previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento, per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoro stagionale, prevede che il procedimento sia attuato, per meglio corrispondere alle effettive necessità del territorio, in due momenti cronologicamente distinti ma funzionalmente coordinati, e che solo la seconda ripartizione determina il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da ciascuna Provincia nel corso dell'anno, rivestendo la prima ripartizione solo carattere provvisorio;

ATTESO pertanto che la rideterminazione delle quote da assegnare secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non incide sull'efficacia delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, in quanto comunque ricomprese nel numero massimo di quote assegnato a ciascuna Provincia per l'anno in corso;

RITENUTO quindi di rideterminare, secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, il numero delle quote di ingresso da ripartire ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del Regolamento;

VISTE, inoltre, l'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento, secondo il quale il rimanente 20 per cento delle quote, pari a 300 unità, è ripartito secondo la percentuale risultante tra le domande di autorizzazione al lavoro stagionale presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate nel periodo intercorso tra il giorno successivo alla pubblicazione del primo provvedimento di ripartizione di cui alla lettera a) e il 30 giugno di ciascun anno ovvero il diverso termine indicato con provvedimento del Direttore del Servizio per il lavoro;

VISTO il proprio decreto n. 1110/LAVFOR del 4 giugno 2004, con cui è stato fissato al 30 aprile 2004 il termine finale per la verifica delle domande ai fini della ripartizione di cui al citato articolo 2, comma 2, lettera b);

VISTE le note con cui le Province hanno indicato il numero delle domande di autorizzazione al lavoro subordinato stagionale presentate nel periodo intercorso tra il 4 marzo 2004 e il 30 aprile 2004;

RITENUTO di determinare, in base al criterio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento, il numero di quote di ingresso da ripartire tra le Province, secondo quanto previsto nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di considerare le autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalle Province ai sensi del citato decreto n. 252/LAVFOR quale anticipo delle quote da ripartire con la seconda ripartizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;

RITENUTO infine di procedere alla ripartizione delle 300 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale di cui alla seconda ripartizione compensando la differenza tra le quote già ripartite con il decreto n. 252/LAVFOR e quelle risultanti a seguito della rideterminazione del parametro di riferimento iniziale, costituito dalle autorizzazioni rilasciate nell'anno civile 2003, con l'attuale seconda ripartizione;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del Regolamento, secondo cui i provvedimenti di ripartizione di cui ai commi 2, 3 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

per i motivi in premessa specificati,

- di rideterminare, secondo quanto previsto nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, il numero di quote di ingresso per lavoro stagionale da ripartirsi tra le Province ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- di considerare le autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalle Province ai sensi del citato decreto n. 252/LAVFOR quale anticipo delle quote da ripartire con la seconda ripartizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;
- di determinare, secondo quanto previsto nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, il numero di quote di ingresso per lavoro stagionale da ripartirsi tra le Province ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del Regolamento;
- di ripartire tra le Province, secondo quanto previsto nell'allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, n. 300 quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, pari al rimanente 20 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 2004

SPANGARO

Allegato A - Rideterminazione n. quote da ripartirsi ex articolo 2, comma 2, lettera a)

	Provincia di GORIZIA	Provincia di PORDENONE	Provincia di TRIESTE	Provincia di UDINE	TOTALE REGIONALE
n° autorizzazioni rilasciate nell'anno 2003	291	1027	80	1144	2542
% sul totale regionale	11 %	40 %	3 %	45 %	100 %
N° QUOTE	**137**	**485**	**38**	**540**	1200

quote già ripartite con il decreto n.252/LAVFOR	156	420	24	600	1200
differenza tra quote decreto 252/LAVFOR e quote rideterminate con il presente decreto	-19	+ 65	+ 14	- 60	

Allegato B - determinazione n. quote da ripartire ex articolo 2, comma 2, lettera b)

	Provincia di GORIZIA	Provincia di PORDENONE	Provincia di TRIESTE	Provincia di UDINE	TOTALE REGIONALE
n° domande ricevute dal 4/03/2004 al 30/04/2004	186	671	50	880	1787
% sul totale regionale	10 %	38 %	3 %	49 %	100 %
N° QUOTE	**30**	**114**	**9**	**147**	300

Allegato C - ripartizione di n. 300 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale

	Provincia di GORIZIA	Provincia di PORDENONE	Provincia di TRIESTE	Provincia di UDINE	TOTALE REGIONALE
quote di cui all'allegato B	30	114	9	147	300
differenza tra quote decreto 252/LAVFOR e quote rideterminate con il presente decreto	-19	+ 65	+ 14	- 60	
QUOTE EFFETTIVE DA RIPARTIRE	**11**	**179**	**23**	**87**	300

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
SPANGARO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO 21 maggio 2004, n. 950/TUR.

Determinazione dei periodi di alta stagione, in alcuni Comuni, della Regione per la diversificazione dei prezzi delle strutture ricettive turistiche.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 e del decreto n. 12/PROD di data 12 dicembre 2003, sono attribuite al dott. Franco Milan, le competenze del Direttore centrale della Direzione centrale delle attività produttive in merito, tra l'altro, al Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico;

VISTO l'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, il quale prevede che siano disciplinate con regolamento regionale le modalità di fissazione e di applicazione dei prezzi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche da parte dei titolari o dei gestori;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres. è stato adottato il predetto regolamento;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del richiamato regolamento, il quale stabilisce che i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche siano differenziati per i periodi di bassa e di alta stagione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 7, il periodo di alta stagione è determinato su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale;

VISTE le note recanti l'indicazione dei periodi di alta stagione presentate dall'Associazione del commercio, turismo, servizi e piccole-medie imprese e dalla Federalberghi della provincia di Pordenone in data 10 dicembre 2003, prot. n. 990 RD/if (a prot. n. 377/PROD/T del 11 dicembre 2003), dall'Associazione dei commercianti della provincia di Gorizia di data 9 dicembre 2003, prot. n. 384/03 (a prot. n. 222/PROD/T di data 10 dicembre 2003), nonché dall'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Udine di data 10 dicembre 2003, prot. n. 1599 (a prot. n. 319/PROD/T di data 10 dicembre 2003);

PRECISATO che nessuna comunicazione è pervenuta alla Direzione regionale scrivente con riguardo alla provincia di Trieste;

RITENUTO di determinare i periodi di alta stagione come proposti dalle predette Associazioni di categoria, in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui trattasi;

DECRETA

Sono determinati, ai fini della differenziazione dei prezzi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche regionali da parte dei titolari o dei gestori, i periodi di alta stagione nei seguenti termini, come proposti dalle menzionate Associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento ex decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.:

Provincia di Pordenone

Comuni di Aviano - località Piancavallo, di Claut e Cimolais:

20 dicembre - 31 dicembre
1 gennaio - 6 gennaio
3 febbraio - 1 marzo
20 luglio - 17 agosto

Comuni di Budoia e Montereale Valcellina:

10 luglio - 31 agosto

Provincia di Gorizia

Comune di Grado:

1 luglio - 31 agosto

Provincia di Udine

Comune di Lignano:

1 luglio - 31 agosto

Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Socchieve e Ampezzo:

1 gennaio - 8 gennaio
15 luglio - 31 agosto
20 dicembre - 31 dicembre

Comuni di Tarvisio, Malborghetto, Pontebba, Chiusaforte e Sella Nevea:

23 dicembre - 7 gennaio
30 luglio - 1 settembre

Comuni di Ligosullo, Paulato, Ravascletto e Sutrio:

1 gennaio - 8 gennaio
15 luglio - 31 agosto
20 dicembre - 31 dicembre

Comuni di Arta Terme, Paluzza e Treppo Carnico:

10 luglio - 14 settembre
25 dicembre - 1 gennaio

Comune di Aquileia:

1 luglio - 31 agosto

Comuni di Forni Avoltri e Prato Carnico:

1 gennaio - 8 gennaio
15 luglio - 31 agosto
20 dicembre - 31 dicembre

Comuni di Ovaro e Rigolato:

15 luglio - 31 agosto.

Trieste, 21 maggio 2004

per il Direttore del Servizio
IL VICEDICETTORE CENTRALE:
dott. Franco Milan

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 13 maggio 2004, n. ALP/11/769/VIA/174.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto per il prolungamento del raccordo stradale tra l'autostrada A4 (Casello di Redipuglia) e la S.S. n. 14 fino alla S.P. n. 19 «Monfalcone-Grado». Proponente: Autovie Venete S.p.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'»Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 26 aprile 2004 con la quale Autovie Venete S.p.A. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per il prolungamento del raccordo stradale tra l'autostrada A4 (Casello di Redipuglia) e la S.S. n. 14 fino alla S.P. n. 19 «Monfalcone-Grado»;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Piccolo di data 25 aprile 2004, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 26 aprile 2004;

RILEVATO che l'intervento proposto, tra l'altro, ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico, a vincolo aeroportuale e prevede la riduzione di superfici boscate;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che al protocollo della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici non risultano pervenute richieste finalizzate dell'individuazione del «pubblico interessato» di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Ronchi dei Legionari e Staranzano ed interessa il Comune di Monfalcone in Provincia di Gorizia;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano, Monfalcone e la Provincia di Gorizia in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, congiuntamente alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio, alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, competente in materia di forestazione relativamente alla riduzione di superficie boscata, all'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. competente in materia di vincolo di rispetto ai sensi del D.M. n. 66 del 30 luglio 1970;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto per il prolungamento del raccordo stradale tra l'autostrada A4 (Casello di Redipuglia) e la S.S. n. 14 fino alla S.P. n. 19 «Monfalcone - Grado» situato nei Comuni di Ronchi dei Legionari e Staranzano, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Ronchi dei Legionari;
- Comune di Staranzano;
- Comune di Monfalcone;
- Provincia di Gorizia;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»;
- Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;
- Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali;
- Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

2) A cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2004

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 28 maggio 2004, n. ALP.11/853/VIA/178.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per i lavori di realizzazione seggiovia di agganciamento automatico «Cuel d'Ajar» e relative piste da sci in Comune di Sutrio. Proponente: Promotur S.p.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la legge regionale 14/2002 recante «disciplina organica dei lavori pubblici» e la relativa delibera della Giunta regionale 28 agosto 2002 n. 2977 sulla Commissione regionale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO che con istanza depositata in data 10 maggio 2004 la Promotur S.p.A., con sede in via Palladio n. 90 - Tavagnacco (Udine), ha chiesto alla Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici ai sensi della legge regionale 14/2002 relativamente al progetto per i lavori di realizzazione seggiovia di agganciamento automatico «Cuel d'Ajar» e relative piste da sci in Comune di Sutrio;

RILEVATO che la Promotur S.p.A. ha provveduto a pubblicare l'annuncio di deposito sul Messaggero Veneto del 26 maggio 2004, e sul Gazzettino del 26 maggio 2004;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 490/1999, a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923, ed a vincolo di cui alla legge regionale 22/1982 per la presenza di superfici boscate;

RILEVATO che con decreto del Vicedirettore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. ALP.11/749/SCR/239 di data 11 maggio 2004 è stato stabilito che il progetto riguardante le nuove opere di realizzazione sul monte Zoncolan in Comune di Sutrio a completamento della stazione turistica invernale (lotto 1 area Cuel d'Ajar) - presentato dalla Promotur S.p.A. - debba essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 e seguenti del D.P.R. 12 aprile 1996;

VISTO l'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, come richiamato dall'articolo 42, comma 4 della legge regionale 14/2002, relativo all'individuazione delle autorità interessate all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Sutrio;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Sutrio, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio, la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali per quanto attiene alle materie del vincolo idrogeologico e della riduzione di superficie boscata;

PRESO ATTO che la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine provvede ad inviare copia degli elaborati al Comune di Sutrio, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ed alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 14/2002;

RILEVATO pertanto che risulta necessario trasmettere copia degli elaborati alla Provincia di Udine affinché possa espletare le attività di competenza;

PRECISATO che il suddetto invio viene effettuato a cura del Servizio VIA della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici;

PRECISATO altresì che le precitate Autorità sono tenute ad esprimersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, come stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 43/1990;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto dei lavori di realizzazione seggiovia di agganciamento automatico «Cuel d'Ajar» e relative piste da sci, ricadenti in Comune di Sutrio, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Sutrio;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- la Direzione centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.

2) A cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale alla Provincia di Udine.

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 maggio 2004

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI, GENERALI E DELLE POLITICHE COMUNITARIE 19 maggio 2004, n. RAF/2/3745.

Modifica al proprio decreto 17 dicembre 2003, n. RAF/2/26 relativo all'autorizzazione al Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia di Udine a svolgere l'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore del Servizio prot. n. RAF/2/26 di data 17 dicembre 2003 con il quale si autorizzava il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia con sede legale in Udine, via Morpurgo n. 34 a svolgere l'attività di centro autorizzato di assistenza agricola;

VISTO l'articolo 3 del decreto citato con cui si impartivano, quali condizioni sospensive al riconoscimento, la sostituzione della pagina 5 della polizza assicurativa con la nuova deliberata da AGEA e, con riferimento alle lettere a) e b), l'inserimento di due nuove clausole alla polizza assicurativa stipulata dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti con la Fata Assicurazioni;

VISTA la nota inviata dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia prot. n. 49032 di data 13 maggio 2004 con cui venivano trasmesse, in allegato, la pagina 5 della polizza assicurativa deliberata da AGEA e la lettera della Società di Assicurazioni FATA contenente i chiarimenti necessari a superare le condizioni attinenti l'adeguamento della polizza assicurativa così come richiesto dall'articolo 3 lettere a) e b) del decreto del direttore di servizio citato;

RITENUTI pertanto tali chiarimenti esaustivi;

CONSIDERATO quindi che la polizza assicurativa risulta conforme alle prescrizioni contenute nel D.M. 27 marzo 2001 e nel D.P.R. 24 luglio 2002 n. 0221/Pres.;

RITENUTO nondimeno di considerare la lettera della società assicuratrice FATA, trasmessa dal Centro Assistenza imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 49032 di data 13 maggio 2004, quale parte integrante della polizza assicurativa stipulata con il CAA Coldiretti Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di modificare l'articolo 3 del decreto del Direttore del Servizio prot. n. RAF/2/26 di data 17 dicembre 2003;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 3 del decreto del Direttore del Servizio prot. n. RAF/2/26 di data 17 dicembre 2003 è sostituito dal seguente:

– di richiedere con riferimento allo schema di polizza assicurativa la sostituzione della pagina 5 con la nuova deliberata dall'AGEA

a) di ritenere, così come espresso dalla stessa FATA assicurazioni nella lettera allegata alla nota del Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia prot. n. 49032 di data 13 maggio 2004, che la clausola contenuta all'articolo 17 della polizza assicurativa per cui «Il risarcimento del danno da parte della Società all'utente terzo avverrà al 100% del relativo importo; la Società si riserva, nel contempo, il recupero della citata franchigia nei confronti dell'Assicurato» si applica anche ai danni di cui all'articolo 13 della polizza;

b) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2001 e dell'articolo 3 lettera d) del D.P.R. 24 luglio 2002, n. 0221/Pres., il ridimensionamento del rischio da parte della Società Assicuratrice FATA non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro e nel caso in cui fosse comunicato un ridimensionamento comportante la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro l'abilitazione sarà revocata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 24 luglio 2002 n. 0221/Pres.

Art. 2

Di ritenere pertanto efficace l'abilitazione ad operare come Centro Autorizzato di Assistenza Agricola del Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato mediante lettera A/R al Centro Assistenza Imprese Coldiretti Friuli Venezia Giulia e all'Organismo pagatore AGEA.

Udine, lì 19 maggio 2004

BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1172. (Estratto).

Comune di Ovaro: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 45 del 18 dicembre 2003, di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 4057 del 25 novembre 2002 in merito alla variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro, superata dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno delle previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 45 del 18 dicembre 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 45 del 18 dicembre 2003, di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1173. (Estratto).

Comune di Remanzacco: conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 5 marzo 2004, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. L'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Remanzacco n. 6 del 5 marzo 2004, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, è confermata limitatamente all'approvazione della variante stessa così come modificata in conseguenza del parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni ad essa presentate, ad esclusione delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni n.ri 1, 9, 16, 19, 22, 26, 27, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1177. (Estratto).

Comune di Vajont: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di Vajont n. 3 del 27 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 1226.

Articolo 2545-septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della «Società Cooperativa Servizi Sauris soc. coop. a r.l.», con sede in Sauris, con nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 18 dicembre 2003 alla «Società Cooperativa Servizi Sauris soc. coop. a r.l.», con sede in Sauris;

RILEVATO dalla stessa revisione che ricorrono per la predetta cooperativa le fattispecie previste dall'articolo 2545-septiesdecies codice civile, stante l'omissione del deposito del bilancio successivamente a quello relativo all'esercizio al 30 giugno 2000;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la società cooperativa per atto d'autorità, ex articolo 2545-septiesdecies codice civile, e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 16 marzo 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia, cui la cooperativa risulta aderente;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la rag. Amalfia Rizzi, con studio in Udine, Via Cotonificio n. 129/bis, iscritta al Collegio dei Ragionieri del Friuli;

VISTI gli articoli 2545-septiesdecies codice civile e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

La «Società Cooperativa Servizi Sauris soc. coop. a r.l.», con sede in Sauris, costituita il 31 gennaio 1980, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

La rag. Amalfia Rizzi, con studio in Udine, Via Cotonificio n. 129/bis, è nominata commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 1227.

Articolo 2545-terdecies C.C. - «Cooperativa Ristoratori Friulani soc. coop. a r.l.», con sede in Udine. Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3282 di data 26 giugno 1986 con la quale la «Cooperativa Ristoratori Friulani soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 codice civile ed il dott. Giancamillo Tavano ne veniva nominato commissario liquidatore;

PRESO ATTO della chiusura della procedura in questione con la soddisfazione parziale dei creditori ammessi al passivo e con la cancellazione della cooperativa dal Registro delle imprese avvenuta in data 16 ottobre 1996;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risulta l'intervenuto incasso di una somma liquidata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Udine successivamente alla definizione della procedura concorsuale, siccome confermato dal dott. Giancamillo Tavano, già commissario liquidatore del menzionato Ente cooperativo;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere ad un ulteriore riparto in favore dei creditori insoddisfatti della suddetta sopravvenuta attività;

CONSIDERATO che per tale finalità è necessario provvedere alla riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa a suo tempo conclusa;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO perciò di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via de Rubeis n. 19, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

La procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ristoratori Friulani soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, è riattivata al solo fine dell'effettuazione della ripartizione in favore dei creditori della sopravvenienza attiva, non considerata nel piano di riparto depositato presso il Tribunale di Udine addì 4 gennaio 1996.

Il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via de Rubeis n. 19, è nominato commissario liquidatore per provvedere alle formalità necessarie all'effettuazione del riparto in favore dei creditori ammessi al passivo.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 1228.

Articolo 2545-terdecies C.C. - «Unione Latterie - Cooperativa Sociale Turnaria - Forgaria soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli. Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5014 di data 19 ottobre 1983 con la quale la cooperativa «Unione Latterie - Cooperativa Sociale Turnaria - Forgaria soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 codice civile ed il dott. Giancamillo Tavano ne veniva nominato commissario liquidatore;

PRESO ATTO della chiusura della procedura in questione con la soddisfazione parziale dei creditori ammessi al passivo e con la cancellazione della cooperativa dal Registro delle imprese avvenuta in data 28 ottobre 1994;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risulta l'intervenuto incasso di somme liquidate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Udine successivamente alla definizione della procedura concorsuale, siccome confermato dal dott. Giancamillo Tavano, già commissario liquidatore del menzionato Ente cooperativo;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere ad un ulteriore riparto in favore dei creditori insoddisfatti della suddetta sopravvenuta attività;

CONSIDERATO che per tale finalità è necessario provvedere alla riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa a suo tempo conclusa;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO perciò di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via de Rubeis n. 19, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

La procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Unione Latterie - Cooperativa Sociale Turnaria - Forgaria soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli, è riattivata al solo fine dell'effettuazione della ripartizione in favore dei creditori della sopravvenienza attiva, non considerata nel piano di riparto depositato presso il Tribunale di Udine addì 28 febbraio 1994.

Il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via de Rubeis n. 19, è nominato commissario liquidatore per provvedere alle formalità necessarie all'effettuazione del riparto in favore dei creditori ammessi al passivo.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area dirigenziale.

DOCUMENTO STRALCIO

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 20/2002 (nota di data 27 aprile 2004, n. prot. 7968/ref/p) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Michele Losito (Presidente) e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, nella persona del dott. Arrigo Venchiarutti, SINDER-FPS-CISL, nella persona del sig. Paolo Verdolina, UIL-FPL, nella persona del sig. Maurizio Burlo, DIRER-FVG, nella persona del dott. Franco Spagnolli e CISAL-FIALP, nella persona del dott. Riccardo Feruglio, si sono incontrati il giorno 24 maggio 2004, alle ore 10.00 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 20 maggio 2004, n. 0163/Pres., alla sottoscrizione dell'allegato Documento stralcio al Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area dirigenziale.

per la Delegazione trattante:

f.to: dott. Michele Losito (Presidente)

per le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali:

f.to: dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

f.to: sig. Paolo Verdoliva (SINDER-FPS-CISL)

f.to: sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)

f.to: dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)

f.to: dott. Riccardo Feruglio (CISAL-FIALP)

Art. 1

(Indennità di risultato 1998-1999 e 2000-2001)

1. Atteso che il tavolo negoziale si riferisce ad un quadriennio già ampiamente scaduto, in luogo dell'indennità di risultato è corrisposta, al personale regionale con qualifica di dirigente un'una tantum. La corresponsione avviene, proporzionalmente allo svolgimento dell'incarico dirigenziale, negli importi massimi di seguito indicati:

Incarico	*Biennio 1998-1999*	*Biennio 2000-2001*
Direttore regionale di cui all'articolo 3 lettera a) del CCL 1998-2001	euro 4.564,02	euro 4.704,29
Direttore regionale di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del CCL 1998-2001	euro 4.107,62	euro 4.233,86
Direttore di Servizio autonomo	euro 3.696,86	euro 3.810,47
Direttore di Servizio	euro 3.651,22	euro 3.763,43
Dirigenti con funzioni di ricerca e studio	euro 3.194,81	euro 3.293,00

2. L'importo a titolo di una tantum è corrisposto altresì al personale di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 20/2002, nella misura di euro 3.651,22 per il biennio 1998-1999 e di euro 3.763,43 per il biennio 2000-2001. L'importo compete altresì al personale in posizione di comando presso la Regione, nelle misure di cui al comma 1, in relazione all'incarico rivestito e proporzionalmente allo svolgimento dello stesso, purché non risultino corrisposti analoghi compensi dall'Amministrazione di appartenenza per lo stesso periodo.

Art. 2

(Indennità premiale 1996-1997)

1. In luogo dell'indennità di cui all'articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro, area dirigenziale, bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, è attribuita a tutto il personale con qualifica di dirigente, ivi compreso il personale dirigente di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 20/2002 e il personale assegnato in posizione di comando presso la Regione, un'una tantum pari a euro 986,00 netti, con riferimento al biennio 1996-1997 e al periodo di servizio prestato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Fatto salvo l'adeguamento degli istituti comuni alle due aree e le eventuali ricadute economiche della chiusura del quadriennio giuridico 1998-2001 di entrambe le aree, le parti concordano che i fondi contrattuali ancora disponibili, dopo l'applicazione del presente accordo, vengano attribuiti interamente al tavolo negoziale di chiusura della contrattazione integrativa per il quadriennio 1998-2001, area non dirigenziale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell'ambito della definizione della nuova struttura della retribuzione, nella tornata contrattuale 1998-2001, le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente stralcio economico si impegnano ad introdurre criteri e modalità di attribuzione a regime dell'indennità di risultato.

CGIL: f.to Venchiarutti

SINDER-FPS-CISL: f.to Verdoliva

UIL-FPL: f.to Burlo

CISAL-FIALP: f.to Feruglio

DIRER-FVG: f.to Spagnolli

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA DIRER - FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel sottoscrivere il presente contratto in considerazione soprattutto del pesante ritardo e della lunga attesa degli aventi diritto, il sindacato DIRER rileva che tutta la trattativa relativa al contratto 1998-2001 è stata viziata dalla mancata ripartizione preventiva dei fondi disponibili fra le due separate aree di contrattazione.

Ciò ha causato il fatto che per la dirigenza, il cui contratto si chiude per ultimo, sono rimasti a disposizione fondi insufficienti sia per garantire l'adeguamento al tasso d'inflazione, come era oggetto di formale accordo e come dalle direttive della Giunta regionale, in relazione al contratto economico di primo livello e sia per assicurare un equo e ragionevole riconoscimento dei vari istituti accessori in relazione al contratto di

secondo livello, ad esempio l'indennità di sostituzione dei dirigenti e dei direttori regionali nonché l'indennità di PS ai dirigenti forestali. A questo proposito il sindacato DIRER prende atto che il presente accordo costituisce un primo stralcio economico e che quindi le questioni attinenti alle indennità citate dovranno essere affrontate e definite in un successivo documento contrattuale.

IL SEGRETARIO: f.to Spagnolli

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2004, il Comune di Fagagna ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale e n. 8 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 26 aprile 2004 il Comune di Forni di Sotto ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale e n. 8 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lauco. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 22 aprile 2004, il Comune di Lauco ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica che costituisce variante n. 3 al P.R.G.C.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 23 aprile 2004, il Comune di Mariano del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica che costituisce variante n. 3 al P.R.G.C. ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 26 aprile 2004 il Comune di Ovaro ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Paluzza. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 del 28 aprile 2004, il Comune di Paluzza ha adottato la variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 27 aprile 2004, il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 73 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con

deliberazione consiliare n. 32 del 5 aprile 2004, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 73 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 73 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 16 del 16 aprile 2004, il Comune di Remanzacco ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 16 aprile 2004, il Comune di Remanzacco ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 26 aprile 2004 il Comune di Sesto al Reghena ha approvato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate alla variante stessa.

Comune di Trasaghis. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 34 del 29 settembre 2003, il Comune di Trasaghis ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villesse. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 3 del 5 aprile 2004 il Comune di Villesse ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villesse. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 4 del 5 aprile 2004, il Comune di Villesse ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE CENTRALE DELLA SANITÀ E DELLA PROTEZIONE SOCIALE

Servizio per le qualità dei servizi sociali

Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» 20 aprile 2004, n. 0242 (avente efficacia estesa a tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia) di apertura dei termini per la presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici nella sessione d'esame per l'anno 2004.

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, con particolare riferimento al capo VII, concernente la normativa per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

VISTO l'articolo 14, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che demanda alle Unità sanitarie locali gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che all'Azienda per i Servizi Sanitari regionali n. 1 «Triestina» compete in ambito regionale e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 14 maggio 1971, l'adempimento degli atti istruttori per l'indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

ATTESO che con nota prot. n. 2482/SAI.10.2 (SAL.P.) di data 3 febbraio 2004, la Direzione regionale della sanità ha invitato l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina ad indire la sessione d'esami per l'anno 2004, per il conseguimento del suddetto certificato;

SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento di prevenzione, i cui uffici hanno istruito la pratica;

TENUTO CONTO che, con decreto del Presidente della Regione 057/Pres. di data 5 marzo 2004 della Regione Friuli-Venezia Giulia, il dott. Franco Rotelli è stato nominato Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», a decorrere dal 6 marzo 2004 e che, ad oggi, non risultano individuati il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario;

DELIBERA

a) è indetta una sessione di esami per l'anno 2004 per il conseguimento del certificato d'idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici;

b) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» assume, in materia, competenza regionale, in quanto con decreto ministeriale 4 maggio 1971, la città di Trieste è stata individuata quale sede regionale per gli esami predetti.

   Il presente provvedimento oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione avrà la maggior diffusione possibile in ambito regionale con comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché agli Uffici del lavoro ed alle Associazioni industriali regionali;

c) coloro che intendono sottoporsi agli esami di abilitazione, debbono presentare domanda entro il 30 luglio 2004 al legale rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità e nei limiti delle condizioni di seguito esplicitate.

   Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:

   - abbiano compiuto 18 anni;
   - siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
   - non incorrano nei casi previsti dall'articolo 29 del Regio decreto 9 gennaio 1987, n. 147 e successive modificazioni.

Nella domanda, redatta in carta semplice come da schema allegato, andranno indicati, oltre ai dati personali dell'interessato (nome, cognome, residenza) i gas per i quali si richiede l'abilitazione.

Inoltre la stessa dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

1) due fotografie, di data recente, firmate sul retro;

2) un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

   - non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;

   - non presenta segni di intossicazione alcoolica e da sostanze stupefacenti;

   - percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

   - possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Il programma di esami, approvato con decreto ministeriale 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;

- tecnica delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);

- l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l'utilizzo del gas stesso; sull'azione tossica di questo; sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza;

- la conoscenza del Regolamento dei gas approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.

Sarà data tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d'inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all'Azienda tramite la quale è stata inoltrata l'istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l'Ufficio non risponderà della mancata convocazione.

Nessun costo consegue al presente provvedimento che diviene esecutivo alla data d'affissione all'Albo aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/1992, così come modificato dall'articolo 50 della legge regionale 49/1996.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

Schema della domanda di ammissione alla sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2004.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. . . . . .
(di residenza del richiedente)

Il/La sottoscritt... . . . . (cognome e nome)

residente a . . . . in . . . .

CHIEDE

di essere ammess... alla sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2004 per i seguenti gas: (indicare quali) . . . .
. . . .
. . . .

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . .
- di essere in possesso del titolo di studio . . . .
  conseguito il . . . . presso . . . .
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di aver riportato le seguenti condanne (da indicare) . . . .
- che l'indirizzo, con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione, al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente: . . . .
  . . . .
- di autorizzare, in base alla legge 675/1996 «Tutela della privacy», l'utilizzo dei dati personali per gli scopi connessi al presente procedimento.

Si allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se la domanda non viene presentata e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto);
- due fotografie, di data recente, firmate sul retro;
- un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
  - non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
  - non presenta segni di intossicazione alcoolica e da sostanze stupefacenti;
  - percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
  - possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Data . . . .

Firma . . . .

DIREZIONE CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio per il coordinamento giuridico, riforme istituzionali e vigilanza enti

Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA). Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004.

(decreto del Direttore generale n. 46 del 23 gennaio 2004 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 26 marzo 2004, n. 709).

CONTO ECONOMICO	STIMA ES. 2003	BUDGET 2004
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) CONTRIBUTI D' ESERCIZIO		
a) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a)	17.600.000	17.600.000
b) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.c),d)	4.732.914	4.232.914
c) Altri contributi - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett. f),g)	-	114.500
2) RICAVI PER PRESTAZIONI		
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.757.939	1.949.453
b) Altri ricavi propri operativi	82.565	16.410
c) Altri ricavi propri non operativi		-
3) COSTI CAPITALIZZATI	1.419.992	1.433.434
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**25.593.410**	**25.346.711**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) ACQUISTI		
a) Sanitari	609.993	533.768
b) Non sanitari	311.265	329.234
2) ACQUISTI DI SERVIZI		
a) Acquisti di Servizi	1.373.566	1.296.390
b) Manutenzioni	1.248.144	1.389.200
c) Utenze	516.456	481.374
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.034.794	1.215.965
4) COSTI DEL PERSONALE		
a) Personale sanitario	7.143.430	7.284.148
b) Personale professionale	448.088	454.852
c) Personale tecnico	1.895.811	2.607.741
d) Personale amministrativo	1.992.536	2.615.065
e) Altri costi del personale	1.772.212	1.768.101
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.107.242	3.466.690
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	156.301	166.941
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.706.696	1.774.843
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	4.625	5.000
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	430.822	-
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**24.751.979**	**25.389.311**
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**841.431**	-42.600
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
1) PROVENTI FINANZIARI	295.752	268.551
2) ONERI FINANZIARI	214.322	195.951
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**81.430**	**72.600**
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1) PROVENTI STRAORDINARI	32.905	-
2) ONERI STRAORDINARI	150.212	-
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	**-117.307**	**0**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**805.554**	**30.000**
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**38.390**	**30.000**
Utile o Perdita dell'esercizio	**767.164**	**0**

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	**STIMA ES. 2003**	**BUDGET 2004**
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE		
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	-	-
3) DIR.DI BREV.E UTILIZ.OPERE D'INGEGNO	88.514	109.303
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	101.666	912.500
6) ALTRE	245.215	217.951
Totale A)I.	435.395	1.239.754
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		
1) TERRENI	-	-
2) FABBRICATI	6.051.148	5.987.453
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	1.386.226	1.299.904
4) ATTREZZATURE SANITARIE	4.768.945	4.179.521
5) MOBILI E ARREDI	310.124	354.326
6) MEZZI DI TRASPORTO	411.509	257.552
7) ALTRI BENI	1.055.021	925.575
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	489.796	2.370.863
Totale A)II.	14.472.769	15.375.194
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) CREDITI		
2) TITOLI		
Totale A)III.	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	14.908.164	16.614.948
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B)I. RIMANENZE		
1) RIMANENZE	-	-
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-	-
Totale B)I.	-	-
B)II. CREDITI verso:		
1)REGIONE	4.389.884	3.873.427
2)COMUNI E PROVINCE	25.000	30.000
3) STATO		
4) ALTRI	800.000	700.000
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.625	5.000
Totale B)II.	5.210.259	4.598.427
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni		
1) TITOLI A BREVE		
Totale B)III.	-	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.872.373	7.369.573
Totale B)IV.	9.872.373	7.369.573
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	15.082.632	11.968.000
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) RATEI ATTIVI		
2) RISCONTI ATTIVI	1.024.366	831.065
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.024.366	831.065
Totale ATTIVO	31.015.162	29.414.013
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	10.195.697	9.066.772
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	7.646.780	7.884.316
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE		
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
V) ALTRE RISERVE	1.781.242	2.548.406
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO		
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	767.164	0
Totale A)	20.390.883	19.499.494
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) FONDI PER IMPOSTE		
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE		
3) FONDI PER RISCHI		
4) ALTRI FONDI		
Totale B)	-	-
C) DEBITI		
1) MUTUI	4.389.884	3.873.427
2) DEBITI VERSO FORNITORI	3.000.000	2.900.000
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
4) ALTRI DEBITI	2.260.029	2.360.028
Totale C)	9.649.913	9.133.455
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) RATEI PASSIVI		
2) RISCONTI PASSIVI	974.366	781.064
Totale D)	974.366	781.064
Totale PASSIVO E NETTO	31.015.162	29.414.013

Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004.

(decreto del Commissario n. 21 del 31 marzo 2004 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2004, n. 1064).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2003-2005 2004-2006	2003	2004 2004 (C)	2005 2005	2006	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.793.697,64	19.159.651,45 15.974.044,77	8.620.248,25	8.956.627,97 5.894.332,47	1.582.775,23 5.158.712,30	4.921.000,00	12.688.030,11
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	836.157,14	1.161.495,44 987.610,00	565.730,00	565.741,00 616.110,00	30.024,44 185.750,00	185.750,00	1.452.267,14
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	15.816,30	0,00 1.150,00	0,00	0,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00	16.966,30
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.163.938,79	214.114,36 201.335,00	87.450,00	87.450,00 127.735,00	39.214,36 36.800,00	36.800,00	2.291.673,79
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.809.609,87	20.535.261,25 17.164.139,77	9.273.428,25	9.609.818,97 6.639.327,47	1.652.014,03 5.381.262,30	5.143.550,00	16.448.937,34
	Avanzo di Amministrazione		3.438.357,79 6.946.978,74	3.438.357,79	0,00 6.946.978,74	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							5.176.298,02
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	9.809.609,87	23.973.619,04 24.111.118,51	12.711.786,04	9.609.818,97 13.586.306,21	1.652.014,03 5.381.262,30	5.143.550,00	21.625.235,36

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2003-2005 2004-2006	2003	2004 2004 (C)	2005 2005	2006	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	2.965.456,93	2.064.976,16	21.173.834,68 18.604.312,96	10.413.332,17	9.230.478,07 8.519.575,89	1.530.024,44 5.119.837,07	4.964.900,00	18.032.953,40
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.163.883,71	707.024,94	2.663.784,36 5.405.426,55	2.230.453,87	311.340,90 5.032.937,32	121.989,59 227.632,23	144.857,00	3.420.901,55
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	136.000,00 101.379,00	68.000,00	68.000,00 33.793,00	0,00 33.793,00	33.793,00	33.793,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.129.340,64	2.772.001,10	23.973.619,04 24.111.118,51	12.711.786,04	9.609.818,97 13.586.306,21	1.652.014,03 5.381.262,30	5.143.550,00	21.487.647,95
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	5.129.340,64	2.772.001,10	23.973.619,04 24.111.118,51	12.711.786,04	9.609.818,97 13.586.306,21	1.652.014,03 5.381.262,30	5.143.550,00	21.487.647,95

Legge regionale 7/1999 - Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003.

(deliberazione n. 9 del 22 marzo 2004 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2004, n. 1165).

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	153.000,00	500.000,00	500.000,00	153.000,00	423.500,00	500.000,00
TITOLO II Altre entrate	1.367.000,00	1.576.044,80	1.574.171,11	1.443.673,95	1.480.832,04	1.579.689,96
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	45.000,00	45.000,00	4.341,29	45.000,00	0,00	4.341,29
TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	77.473,53	72.579,47	72.579,47	113.763,26	186.342,72	72.579,46
TITOLO V Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate effettive	1.642.473,53	2.193.624,27	2.151.091,87	1.755.437,21	2.090.674,76	2.156.610,71
Partite di giro	181.801,46	225.801,46	210.350,87	181.801,46	235.801,46	176.283,83
TOTALE	**1.824.274,99**	**2.419.425,73**	**2.361.442,74**	**1.937.238,67**	**2.326.476,22**	**2.332.894,54**
Avánzo di Amministrazióne	87.132,47	325.594,93				
Somme trasferite	0,00	16.117,59				
Fondo iniziale di cassa				638.103,94	690.934,68	678.778,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**1.911.407,46**	**2.761.138,25**	**2.361.442,74**	**2.575.342,61**	**3.017.410,90**	**3.011.672,59**

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I Spese correnti	1.493.800,00	2.044.882,55	1.832.808,40	1.915.402,07	2.453.738,36	1.946.819,27
TITOLO II Spese in conto capitale	118.250,00	362.869,10	290.523,39	295.625,20	528.663;26	270.807,06
TITOLO III Estinzione di mutui ed anticipazioni	117.556,00	127.585,14	127.548,60	117.556,00	127.585,14	127.548,60
Totale spese effettive	1.729.606,00	2.535.336,79	2.250.880,39	2.328.583,27	3.109.986,76	2.345 174,93
Partite di giro	181.801,46	225.801,46	210.350,87	246.759,34	245.418,70	196.943,71
TOTALE	**1.911.407,46**	**2.761.138,25**	**2.461.231,26**	**2.575.342,61**	**3.355.405,46**	**2.542.118,64**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**1.911.407,46**	**2.761.138,25**	**2.461.231,26**	**2.575.342,61**	**3.355.405,46**	**2.542.118,64**

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI UDINE
Dipartimento affari generali

Bando di asta pubblica per l'affidamento dei servizi di prevenzione e repressione soste irregolari e di custodia dei veicoli rimossi/sequestrati per conto della Polizia comunale.

1) *Ente appaltante:* Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine - tel. 0432/2711 - fax 0432/271355.

2) *Oggetto del servizio:* categoria 27, allegato 2, decreto legislativo 157/1995, servizi di prevenzione e repressione soste irregolari e di custodia dei veicoli rimossi/sequestrati per conto della Polizia comunale.

Importo a base d'asta euro 192.431,00 (al netto dell'I.V.A.).

3) *Luogo di esecuzione:* cfr. articolo 3 Capitolato d'appalto (di seguito CA).

4) *Riferimenti normativi:* vedi CA ed allegato al CA.

5) *Lotti:* no.

6) *Varianti:* no. *Opzioni:* no.

7) *Durata contratto:* biennale salvo rinnovo, vedi articolo 1 CA.

8) *Documenti di gara:* disponibili presso l'U.O. Procedure di gara, Via Lionello 1, 33100 Udine, potranno richiedersi con invio busta formato A4 affrancata con euro 13,16 recante l'indirizzo della ditta, e visionabili in Internet: www.comune.udine.it. Per informazioni su gara tel. 0432/271489-80 (U.O. Procedura di gara), su aspetti tecnici: tel. 0432/271319 (U.O. Polizia comunale).

9) *Termine presentazione offerte:* redatte su carta legale in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - unitamente alla documentazione di cui al punto 14), entro le ore 12.15 del 23 giugno 2004 al seguente indirizzo: Comune di Udine, U.O. Procedure di gara, Via Lionello 1 - 33100 Udine.

10) *Apertura delle offerte:* 24 giugno 2004 alle ore 9.00 in una sala del Palazzo comunale aperta al pubblico.

11) *Cauzione:* provvisoria: 2% arrotondato per difetto dell'importo a base d'appalto. Definitiva: 5% dell'importo di aggiudicazione (vedi articolo 8 CA ed allegato al CA). *Garanzie:* vedi articolo 9 CA.

12) *Finanziamento:* fondi propri - *Pagamenti:* vedi articolo 6 CA.

13) *Raggruppamenti:* ex articolo 11, decreto legislativo 157/1995, vedi allegato al CA.

14) *Requisiti:* all'offerta dovrà essere allegata - pena esclusione - la documentazione specificata nell'allegato al CA.

15) *Validità dell'offerta:* 180 giorni.

16) *Criterio di aggiudicazione:* offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/1995, salva verifica anomalia dell'offerta.

17) *Altre informazioni:* modalità di presentazione dell'offerta, prescrizioni generali e subappalto: vedi articolo 11 CA ed allegato al CA.

18) *Avviso preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea:* pubblicato il 27 marzo 2004.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
dott.ssa Paola Asquini

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di modifiche edili ed impiantistiche dell'edificio Q1, ala nord/ovest, nel comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza - Trieste.

1. *Stazione appaltante:* Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Padriciano 99, 34012 Trieste, tel. 040/3755185, telefax 040/226698, sito Internet http://www.area.trieste.it.

2. *Procedura di gara:* procedura aperta ai sensi della legge regionale 14/2002.

3. *Criteri di aggiudicazione:* l'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, e precisamente a favore del massimo ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.6 del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve comunque essere inferiore a euro 313.700,00, corrispondente al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.6 del presente bando; trova applicazione il criterio di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 25 della legge regionale 14/2002.

4. *Luogo, oggetto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:*

4.1. luogo di esecuzione: Comune di Trieste, comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza;

4.2. oggetto del lavoro: modifiche edili ed impiantistiche dell'edificio Q1, ala nord/ovest, nel comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza, Trieste;

4.3. categoria prevalente OG11, classifica II;

4.4. categorie non subappaltabili a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori: non previste;

4.5. categorie scorporabili e a scelta del concorrente subappaltabili: non previste;

4.6. importo complessivo dei lavori, al netto dell'I.V.A.: euro 322.000,00 (trecentoventiduemila/00), di cui oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 8.300,00 (ottomilatrecento/00);

4.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo (art. 16, comma 7, legge regionale 14/2002).

5. *Termine di esecuzione:* il lavoro è suddiviso in due fasi, con distinti termini in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna: fase 1, giorni 60 (sessanta); fase 2, giorni 100 (cento).

6. *Documentazione:* la documentazione si compone del disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché degli elaborati grafici, del computo metrico estimativo, del piano di sicurezza, l'elenco descrittivo delle voci, del capitolato speciale di appalto, dello schema di contratto e della Lista delle categorie delle voci e delle forniture previste per l'appalto, da compilarsi a cura del concorrente. Tali documenti sono visibili presso il servizio ingegneria, tecnologia e ambiente dell'Amministrazione, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00; presso il medesimo Servizio (tel. 040/3755235) devono essere concordati orario e modalità del sopralluogo e ritirato esemplare della Lista, vidimata dal Responsabile del procedimento e necessaria per la formulazione dell'offerta. È possibile acquistare una copia di tutta la documentazione, ad esclusione della Lista citata, fino al giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, presso San Giusto S.r.l., via Torrebianca 12, Trieste, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, con versamento al ritiro della somma di euro .... ; è possibile acquistare anche soltanto parte degli elaborati; gli interessati dovranno prenotare la copia a mezzo fax, da inviarsi, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di ritiro, alla San Giusto S.r.l., fax 040/367666. Il disciplinare di gara, i modelli di domanda e dichiarazioni connesse, lo schema

di contratto e il capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative, Parte A, sono altresì disponibili sul sito Internet http://www.area.trieste.it/ a partire dai tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune di Trieste.

7. *Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:* l'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 7 luglio 2004, ore 10.00 all'indirizzo «Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Padriciano n. 99, 34012 Trieste», con le modalità previste dal disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando.

La seduta pubblica per l'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 8 luglio 2004, alle ore 10.30, presso la Direzione dell'Amministrazione, in Trieste, Area Science Park di Padriciano, Padriciano n. 99.

8. *Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:* i legali rappresentanti dei partecipanti alla gara, ovvero un soggetto per ogni concorrente munito di specifica delega conferitagli dai suddetti legali rappresentanti.

9. *Cauzione:* l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 4.6, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, conforme allo schema tipo 1.1. di garanzia fideiussioria per la cauzione provvisoria previsto dall'allegato al Decreto Ministero attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (in G.U.R.I. 11 maggio 2004, n. 109, S.o. n. 89/L); l'impresa presenterà nei documenti di gara la sola scheda tecnica contenuta nell'allegato al suddetto decreto, schema tipo 1.1., scheda tecnica 1.1., relativa alla costituzione della cauzione provvisoria, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. La suddetta scheda tecnica si considera già comprensiva della dichiarazione di istituto bancario/compagnia di assicurazione/intermediario finanziario, di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

10. *Finanziamento:* fondi a bilancio dell'Amministrazione;

11. *Soggetti ammessi alla gara:*

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito, o si impegnano a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

g) i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea (alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000).

12. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:* i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; il concorrente stabilito in altri stati membri dell'Unione Europea deve possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

13. *Termine di validità dell'offerta:* l'impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

14. *Varianti:* non sono ammesse offerte in variante.

15. *Altre informazioni:*

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui al disciplinare di gara, punti 4 e 5;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, viene interpellato il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto, per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;

e) l'aggiudicatario deve mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

g) la contabilità dei lavori e i relativi pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto;

h) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2 e 3, della legge regionale 14/2002 e secondo gli schemi di cui al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalla normativa vigente;

j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

k) l'appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 14/2002 (clausole sociali);

l) è esclusa la competenza arbitrale;

m) i dati raccolti saranno trattati secondo le modalità di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente gara;

n) responsabile del procedimento: ing. Gianni Cozzi, Dirigente facente funzioni del Servizio ingegneria, tecnologia e ambiente, sede dell'Amministrazione, Padriciano n. 99, Trieste, tel. 040/3755237.

Trieste, lì 3 giugno 2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE,
APPALTI E PERSONALE:
dott.ssa Paola Pavesi

DIREZIONE CENTRALE DEL PATRIMONIO
E DEI SERVIZI GENERALI
Servizio del Provveditorato

TRIESTE

Bando indicativo di gare per la fornitura di beni e servizi aventi valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure ristrette o negoziate.

In esecuzione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 si rende noto che nel corso dell'anno 2004 è previsto siano indetti i sottoindicati appalti per la fornitura di beni e servizi aventi valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure ristrette o negoziate:

Ente appaltante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio del provveditorato - Corso Cavour, 1 - 34132 (I) Trieste - e-mail: s.provveditorato@regione.fvg.it - telefono (+39)040/3772232- fax (+39)040/3772383.

A) FORNITURE:

1. prodotto: attrezzature centro produzioni televisive
Valore presunto della fornitura: euro 83.330,00 (Iva esclusa);

2. prodotto: tende
Valore presunto della fornitura: euro 25.000,00 (Iva esclusa);

3. prodotto: scaffalature, archivi e cassettiere metalliche
Valore presunto della fornitura: euro 45.000,00 (Iva esclusa);

4. prodotto: apparecchiature di trasmissione fax
Valore presunto della fornitura: euro 37.500,00 (Iva esclusa);

5. prodotto: bandiere
Valore presunto della fornitura: euro 16.660,00 (Iva esclusa);

6. prodotto: attrezzature tecniche e strumentazioni
Valore presunto della fornitura: euro 45.830,00 (Iva esclusa);

7. prodotto: lettori informatici
Valore presunto della fornitura: euro 20.830,00 (Iva esclusa);

8. prodotto: poltroncine d'ufficio ed imbottiti vari
Valore presunto della fornitura: euro 16.750,00 (Iva esclusa);

9. prodotto: impianti sonori di amplificazione per sale riunione
Valore presunto della fornitura: euro 16.660,00 (Iva esclusa);

10. prodotto: carta bianca e riciclata da 80 gr/mq per fotoriproduttori nei formati A/3 ed A/4
Valore presunto della fornitura: euro 125.000,00 (Iva esclusa);

11. prodotto: materiali di consumo originali per stampanti e fax
Valore presunto della fornitura: euro 133.330,00 (Iva esclusa);

12. prodotto: risanamento tomi e piani tavolari
Valore presunto della fornitura: euro 50.000,00 (Iva esclusa);

13. prodotto: stampa e fornitura modulistica e tesserini
Valore presunto della fornitura: euro 12.500,00 (Iva esclusa);

14. prodotto: reintegro presidi sanitari riferiti al pronto soccorso aziendale
Valore presunto della fornitura: euro 8.330,00 (Iva esclusa);

15. prodotto: vestiario antinfortunistico e tecnico
Valore presunto della fornitura: euro 50.000,00 (Iva esclusa);

16. prodotto: vestiario per il Corpo forestale regionale
    Valore presunto della fornitura: euro 166.660,00 (Iva esclusa);
17. prodotto: vestiario ed attrezzature sciistiche per il Corpo forestale regionale
    Valore presunto della fornitura: euro 37.500,00 (Iva esclusa);
18. prodotto: coppe di rappresentanza
    Valore presunto della fornitura: euro 12.500,00 (Iva esclusa);
19. prodotto: n. 4 postazioni informatiche di visualizzazione cartografica
    Valore presunto della fornitura: euro 41.660,00 (Iva esclusa).

B) SERVIZI:

1. servizio: manutenzioni ed assistenza tecnica PLM di produzione IBM ed Olivetti per l'anno 2005
   Valore presunto della fornitura: euro 75.000,00 (Iva esclusa);
2. servizio: manutenzioni ed assistenza tecnica telefax vari anni 2005-2006
   Valore presunto della fornitura: euro 25.000,00 (Iva esclusa);
3. servizio: manutenzioni ed assistenza tecnica armadi automatici a ripiani rotanti di produzione Bertello periodo 2005-2007
   Valore presunto della fornitura: euro 37.500,00 (Iva esclusa);
4. servizio: manutenzioni ed assistenza tecnica su attrezzatura per microfilmatura di produzione Kodak periodo 2005-2007
   Valore presunto della fornitura: euro 62.500,00 (Iva esclusa);
5. servizio: manutenzioni ed assistenza tecnica su notebook COMPAQ con relativa stampante Canon periodo 2005-2006
   Valore presunto della fornitura: euro 10.000,00 (Iva esclusa);

Data prevista per l'avvio dei procedimenti: a partire dal mese di luglio 2004.

Altre informazioni:

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale all'effettuazione degli appalti.

Le imprese che lo richiederanno, per tempo rispetto agli avvii delle procedure d'appalto e con lettera raccomandata A.R. specificando esattamente il tipo di appalto a cui vogliono concorrere, saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del bando e del relativo capitolato speciale d'appalto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio del provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono (+39) 040/3772232 - fax (+39) 040/3772383.

Trieste, 24 maggio 2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Oriano Turello

Avviso indicativo di appalti pubblici per forniture.

Lavori ☐

Forniture X

Servizi ☐

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO x SÌ ☐

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale del Patrimonio e dei servizi generali	Servizio responsabile Servizio del Provveditorato
Indirizzo Corso Cavour, 1	C.A.P. 34132
Località/Città TRIESTE	Stato ITALIA
Telefono +39 040 3772232	Telefax +39 040 3772383
Posta elettronica (e-mail) s.provveditorato@regione.fvg.it	Indirizzo Internet (URL) www.regione.fvg.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1 X

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale ☐ Istituzioni europee ☐

Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblico ☐ Altro ☐

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

FORNITURE X
SERVIZI ☐

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Fornitura di mobili per ufficio

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare *(se pertinente)*		
Oggetto principale	36.12.10.00-5	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
Oggetti complementari	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐

II.3) VALORE DELLE FORNITURE

Presunti Euro 216.660,00 (I.V.A. esclusa)

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Fornitura apparecchiature informatiche per la costituzione di circa 1000 PLM tra fisse e portatili

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare *(se pertinente)*		
Oggetto principale	30.21.30.00 - 5	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
Oggetti complementari	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐
	☐☐.☐☐.☐☐.☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐	☐☐☐☐-☐

II.3) VALORE DELLE FORNITURE

Presunti Euro 1.235.750,00 (I.V.A. esclusa)

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Fornitura di gasolio per riscaldamento per il periodo giugno 2005- maggio 2008

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare *(se pertinente)*		
Oggetto principale	23.12.21.00 - 0	□□□□-□	□□□□-□	□□□□-□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□-□	□□□□-□	□□□□-□	□□□□-□
	□□.□□.□□.□□-□	□□□□-□	□□□□-□	□□□□-□
	□□.□□.□□.□□-□	□□□□-□	□□□□-□	□□□□-□
	□□.□□.□□.□□-□	□□□□-□	□□□□-□	□□□□-□

II.3) VALORE DELLE FORNITURE

Presunti Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa)

II.4) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

A partire da luglio 2004

II.5) ALTRE INFORMAZIONI

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale all'effettuazione degli appalti.

Le imprese che inoltreranno la richiesta entro il 30 giugno 2004, o successivamente purché per tempo rispetto agli avvii delle procedure d'appalto, con lettera raccomandata A.R. saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del bando e del relativo capitolato speciale d'appalto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio del provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel +39 040 3772232 – fax +39 040 3772383

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO X SÌ □

VI.2) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO X SÌ □

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 20/05/2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Oriano Turello

Avviso indicativo di appalti pubblici per servizi.

Lavori ☐

Forniture ☐

Servizi X

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO x SÌ ☐

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale del Patrimonio e dei servizi generali	Servizio responsabile Servizio del Provveditorato
Indirizzo Corso Cavour, 1	C.A.P. 34132
Località/Città TRIESTE	Stato ITALIA
Telefono +39 040 3772232	Telefax +39 040 3772383
Posta elettronica (e-mail) s.provveditorato@regione.fvg.it	Indirizzo Internet (URL) www.regione.fvg.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1 X

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale ☐ Istituzioni europee ☐
Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblico ☐ Altro ☐

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

FORNITURE ☐
SERVIZI X

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Noleggio automezzi con autista periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2007

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare *(se pertinente)*		
Oggetto principale	60.11.71.00 - 2	•••••-•	•••••-•	•••••-•
Oggetti complementari	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•

II.2.3) Categoria del servizio 02

II.3) VALORE DEI SERVIZI

Presunti Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa)

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Noleggio fotoriproduttori a tecnologia digitale di diversa tiratura per il periodo giugno 2005 maggio 2008

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare *(se pertinente)*		
Oggetto principale	30.12.11.00 - 4	•••••-•	•••••-•	•••••-•
Oggetti complementari	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•
	••.••.••.•••-•	•••••-•	•••••-•	•••••-•

II.2.3) Categoria del servizio 27

II.3) VALORE DEI SERVIZI

Presunti Euro 2.500.000,00 (I.V.A. esclusa)

II.4) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

A partire da luglio 2004

II.5) ALTRE INFORMAZIONI

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale all'effettuazione degli appalti.

Le imprese che inoltreranno la richiesta entro il 30 giugno 2004, o successivamente purché per tempo rispetto agli avvii delle procedure d'appalto, con lettera raccomandata A.R. saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del bando e del relativo capitolato speciale d'appalto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio del provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel +39 040 3772232 – fax +39 040 3772383

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO X SÌ □

VI.2) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO X SÌ □

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 20/05/2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Oriano Turello

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
UDINE

Bilancio consuntivo - Esercizio 2003

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6235 del 4 maggio 2004)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro	
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I° immobilizzazioni immateriali	Euro	1.683.119
II° immobilizzazioni materiali	Euro	128.494.748
III° immobilizzazioni finanziarie	Euro	22.771.408
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Euro	152.949.275
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I° Rimanenze	Euro	14.433
II° Crediti	Euro	16.102.481
III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Euro	
IV° Disponibilità liquide	Euro	15.841.758
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Euro	31.958.672
D) RATEI E RISCONTI	Euro	158.842
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Euro	158.842
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	Euro	185.066.789
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	Euro	133.064.316
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Euro	133.064.316
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	Euro	5.152.928
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	Euro	5.152.928
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Euro	2.140.471
TOTALE TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO	Euro	2.140.471
D) DEBITI		
1) obbligazioni	Euro	
2) obbligazioni convertibili	Euro	
3) debiti verso banche	Euro	2.197.474
4) debiti verso altri finanziatori	Euro	28.481.572
5) acconti	Euro	2.752.650
6) debiti verso fornitori	Euro	1.129.144
7) debiti rappresentati da titoli di credito	Euro	
8) debiti verso imprese controllate	Euro	
9) debiti verso imprese collegate	Euro	
10) debiti verso controllanti	Euro	
11) debiti tributari	Euro	105.710
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Euro	11.391
13) altri debiti	Euro	10.009.261
TOTALE DEBITI D)	Euro	44.687.202
E) RATEI E RISCONTI	Euro	21.872
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Euro	21.872
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	Euro	185.066.789

CONTI D'ORDINE		
nostre fidejussioni a terzi	Euro	17.301
nostre ipoteche a favore di terzi	Euro	16.874.891
beni depositati presso l'Ente	Euro	11.390
beni depositati in cassetta di sicurezza	Euro	43.545

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	9.476.779
2) variazioni delle rimanenze	Euro	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro	
5) altri ricavi e proventi	Euro	4.276.402
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	13.753.181
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci	Euro	123.727
7) per servizi	Euro	4.308.644
8) per godimento di beni di terzi	Euro	
9) per il personale	Euro	4.107.085
10) ammortamenti e svalutazioni	Euro	1.103.957
11) variazioni delle rimanenze	Euro	1.469
12) accantonamenti per rischi	Euro	67.240
13) altri accantonamenti	Euro	1.396.509
14) oneri diversi di gestione	Euro	1.972.618
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	13.081.249
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	Euro	671.932
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazione	Euro	270
16) altri proventi finanziari	Euro	1.410.096
17) interessi e altri oneri finanziari	Euro	324.037
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	Euro	1.086.329
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni	Euro	
19) svalutazioni	Euro	
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	Euro	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi straordinari	Euro	64.919
21) oneri straordinari	Euro	266.243
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) E)	Euro	-201.324
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	Euro	1.556.937
22) imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	1.556.937
26) utile (perdita) dell'esercizio	Euro	0

COMUNE DI GORIZIA
Gestione del territorio
Ufficio espropri

Decreto del Dirigente n. 3/ESP/10.01.05/65. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei terreni destinati ai lavori d'installazione di un impianto semaforico all'incrocio fra S.S. 351 e le vie Mochetta e Campagna Bassa.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Gorizia corrisponderà, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 alle ditte proprietarie dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori citati nelle premesse.

Comune amministrativo di Gorizia

Comune censuario di Lucinico

a) Terreno da espropriare: p.c. 746/5 casa e corte di mq. 264 R.D./R.A.
Iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2726 (P.M.)
Superficie presunta da espropriare mq. 10
Valore di mercato euro 74,00
RD/mq. 0,00
Indennità d'esproprio: $\frac{74{,}00+0{,}00\text{x}10}{2}$ x mq. 10 = euro 370,00
euro 370,00 - 40% = euro 222,00

Ditta proprietaria: condominio: P.T. 2726, c.t. 2° con 330/1000 i.p.: Licinio, Adelchi; P.T. 2726, c.t. 3° con 670/1000 i.p.: Iacullo Claudio e Hlede Nadia con 1/2 i.p. ciascuno.

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI LAUCO
Servizio Tecnico

(Udine)

Decreto del Sindaco in qualità di Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Lauco 20 maggio 2004, n. 1. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dell'immobile da espropriare per i lavori di adeguamento tecnico-funzionale per l'accessibilità al centro civico e sociale della frazione di Avaglio.

IL SINDACO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Lauco è autorizzato a cor-

rispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile censito nei vigenti catasti di Lauco da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

1) fg. 37, mapp. 405 di are 2,40 da espropriare per l'intero
Indennità: mq. 240 x euro (valore venale/mq. 15,50 + (reddito domenicale/mq. 0,0030 x 10) : 2) = euro 1.863,60
euro 1.863,60 - 40% = euro 1.118,16

Ditta: Di Piazza Galdino, nato a Comeglians 27 luglio 1948 proprietario per 1/20; Di Piazza Meri, nata a Comeglians 19 marzo 1956 proprietaria per 1/20; Di Piazza Orietta, nata a Comeglians il 15 marzo 1945 proprietaria per 1/20; Di Piazza Sandra, nata a Comeglians 30 gennaio 1944 proprietaria per 1/20; Di Sopra Annamaria, nata a Comeglians il 12 ottobre 1953 proprietaria per 1/15; Di Sopra Daniele, nato a Rigolato il 7 novembre 1925 proprietario per 1/5; Di Sopra Ennio, nato a Comeglians il 24 marzo 1948 proprietario per 1/15; Di Sopra Gabriella, nata a Rigolato il 27 febbraio 1949 proprietaria per 1/5; Di Sopra Magda, nata a Comeglians il 12 novembre 1957 proprietaria per 1/15; Gortana Rosapina, nata a Rigolato il 18 giugno 1949 proprietaria per 1/5.

Artt. 2-3-4

(omissis)

Lauco, 20 maggio 2004

IL SINDACO:
Olivo Dionisio

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano di recupero di Borgo San Lorenzo.

IL SINDACO

AVVERTE

Che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 20 aprile 2004, è stata adottata la variante n. 1 al Piano di recupero di Borgo San Lorenzo, inerente una modifica degli elaborati riferita ai prospetti per l'aggiornamento con lo stato di fatto e per consentire una lieve sopraelevazione di un fabbricato esistente di proprietà comunale per adeguarlo ai nuovi usi. Il progetto è redatto dall'arch. Paolo Zampese del C.I.S.E.S.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, 24 maggio 2004

IL SINDACO
Gino Gregoris

COMUNE DI SEDEGLIANO
Servizi amministrativi

(Udine)

Modifica all'articolo 18 dello statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 27 aprile 2004 è stata approvata la seguente modifica allo statuto comunale:

- il secondo comma dell'articolo 18 viene abrogato.

Sedegliano, lì 19 maggio 2004

IL SINDACO:
Corrado Olivo

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano particolareggiato della zona D1 (nucleo industriale di interesse regionale).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 27 aprile 2004 il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 6 al Piano particolareggiato della zona D1 - nucleo industriale di interesse regionale - relativa all'approvazione del progetto preliminare per l'intervento di potenziamento e manutenzione del raccordo ferroviario Carnia-Tolmezzo - 2º lotto.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante sarà depositata, in tutti i suoi elementi, presso l'Ufficio comunale di pianificazione sito al 1º piano di Via Linussio, 1, a libera visione del pubblico, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.P.C.. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante medesima possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL SINDACO:
Sergio Cuzzi

COMUNE DI UDINE

Classificazione delle case ed appartamenti per vacanze «Promo Cormons Collio Soc. coop. a r.l.». Determina dirigenziale n. 4311 del 13 maggio 2004. (Estratto).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alle sottoelencate strutture ricettive, per la finalità di cui all'articolo 56, comma 2 della leg-

ge regionale n. 2/2002, i seguenti livelli di classificazione, come dalle allegate schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) appartamento denominato «A1» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

2) appartamento denominato «A2» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

3) appartamento denominato «B1» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

4) appartamento denominato «B2» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

5) appartamento denominato «A3» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

6) appartamento denominato «A4» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

7) appartamento denominato «B3» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

8) appartamento denominato «B4» - Tipo B - ubicato in Via Fagagna n. 61/1 - «case ed appartamenti per vacanze di 3 stelle»

2. di dare atto che, a termini dell'articolo 57 della legge regionale n. 2/2002, la classificazione sopra attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

(omissis)

Udine, 13 maggio 2004

per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Monica Feletig

COMUNE DI VILLESSE

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata del comparto n. 6 che costituisce variante al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che, ai sensi di legge, il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata del Comparto n. 6 - articolo 45, legge regionale 52/1991 e successive modifiche che costituisce variante al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 5 aprile 2004, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 30 e 35 della legge regionale n. 49/1991, come modificati dalle leggi regionali 23/1997 e 13/2002 e confermati dalla legge regionale 21/2003, è depositato nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, dalle ore 8.00 alle ore 10.30 nei giorni feriali e ciò per trenta giorni effettivi decorrenti dal 9 giugno 2004 e pertanto fino al 14 luglio 2004 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi; entro il su ci-

tato periodo di deposito chiunque può presentare, per iscritto, su carta legale, al Sindaco del Comune di Villesse, proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Villesse, 25 maggio 2004

IL SINDACO:
dott.ssa Simonetta Vecchi

C.I.S.E.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Statuto del Consorzio Intercomunale C.I.S.E.S.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

IL CONSORZIO

Art. 1

Consorzio - Denominazione

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, un consorzio per l'esercizio associato di funzioni tra i Comuni di Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola.

2. Al Consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti in relazione al 1° comma dell'articolo 10 D.L. 29 ottobre 1993 n. 429.

3. Il Consorzio assume la denominazione di C.I.S.E.S. (Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale) ed è dotato di personalità giuridica.

4. Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio altri Comuni, purché interessati alle funzioni esercitate.

5. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto e la sottoscrizione della Convenzione.

Art. 2

Natura giuridica

1. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni aderenti dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Eroga i servizi e svolge le funzioni previste nel presente statuto, che gli vengono espressamente affidati dagli enti che ne fanno parte.

Art. 3

Sede

1. Il Consorzio ha sede legale in uno dei Comuni consorziati.

2. La sede attualmente è fissata in San Vito al Tagliamento, in Piazza del Popolo n. 59/2.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 4

Quote di partecipazione

1. Ciascun ente associato aderisce per una quota di partecipazione, fissata dalla Assemblea Generale.

2. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

a) una quota per ogni 5.000 abitanti o frazione superiore a 2.000 di popolazione legalmente residente nei comuni.

3. L'Assemblea Generale delibera con l'attribuzione di un voto per ogni componente dell'Assemblea indipendentemente dalla quota di partecipazione sui seguenti argomenti:

a) proposte di modifica dello Statuto;

b) approvazione dei regolamenti.

Art. 5

Gestione delle funzioni

1. Le funzioni affidate al C.I.S.E.S. vengono gestite in economia, fatta salva ogni altra forma consentita dalla vigente legislazione decisa dall'Assemblea Generale.

2. Il Consorzio può partecipare a società di capitale aventi i medesimi fini consortili sia in partecipazione maggioritaria che minoritaria.

3. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione del servizio dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 6

Finalità ed obiettivi

1. Il Consorzio si propone la finalità di gestire in forma associata le attività che a livello intercomunale possano conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Obiettivi: organizzare e gestire servizi di interesse comunale nei settori:

- sportello unico per le imprese;
- servizio relativo all'accertamento e alla riscossione delle imposte comunali e pubblicità, e diritti sulle pubbliche affissioni;
- catasto;
- sistemi informativi;

- servizi per la gestione amministrativa e tecnica degli enti consorziati e per l'assolvimento delle finalità statutarie degli stessi.

3. Apposito regolamento e il contratto di affidamento della funzione o del servizio forniranno la relativa disciplina di dettaglio. La convenzione può prevedere per taluni o per tutti i comuni convenzionati l'adesione a uno o più servizi.

4. In ogni caso i servizi di competenza consortile saranno gestiti in forma associata e con vincolo di solidarietà.

5. Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere partecipazioni finalizzate allo scopo sociale e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali, compatibilmente con la legislazione vigente.

Art. 7

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata in anni 10 dalla stipula della convenzione. Può essere prorogata per un uguale periodo con deliberazione degli enti consorziati. Il Consorzio cessa, prima di tale data, per l'esaurimento del proprio fine o per il trasferimento ope legis o per volontà motivata degli enti consorziati, od altri enti.

2. Il recesso degli enti consorziati è ammesso, purchè intervenga il consenso dell'Assemblea Generale.

3. La richiesta di recesso deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno. In tal caso il recesso, se assentito, diventa operante il 1° gennaio dell'anno successivo.

4. In caso di recesso anticipato il comune recedente rimane obbligato per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della adozione della deliberazione dell'Assemblea di consenso al recesso. Al comune recedente non spetta il riparto del patrimonio e degli eventuali fondi di riserva, mentre concorre al ripianamento delle eventuali passività maturate fino alla data del recesso stesso.

5. Al Comune recedente verranno assegnati gratuitamente gli impianti insistenti sul suo territorio purchè da esso costruiti direttamente o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo, o anche da terzi, per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.

6. Gli impianti insistenti nel territorio del Comune recedente costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri o, comunque, diversi da quelli di cui al Comma precedente sono ugualmente assegnati al Comune che dovrà rimborsare al Consorzio il valore degli impianti per la parte non ancora ammortizzata, previa detrazione del pro-quota di sua spettanza. Viene fatta eccezione per le opere indivisibili o comunque indispensabili perchè il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non recedenti. Con riferimento a tali opere il recesso comporta rinuncia ad ogni diritto da parte del Comune recedente.

7. Qualora il recesso comporti una riduzione significativa dell'attività del consorzio, l'Assemblea Generale, in sede di espressione del consenso di cui al precedente comma 2, può subordinare il recesso all'assorbimento del personale valutato in esubero.

8. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio, gli eventuali fondi di riserva e il personale sono ripartiti tra i singoli Enti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività in ragione della quota di partecipazione costituita dai conferimenti iniziali e successivi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI

Art. 8

Organi del Consorzio

1. Sono organi istituzionali del Consorzio:

a) L'Assemblea consorziale;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Presidente del Consorzio;

d) Il Segretario consortile;

f) Il Revisore dei conti.

Art. 9

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. L'Assemblea a norma dell'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato secondo i rispettivi Statuti.

3. L'esercizio delle competenze dell'Assemblea non può essere delegato.

Art. 10

Componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea:

a) entrano in carica di diritto al momento in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare relativa alla loro elezione;

b) hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere dagli uffici consortili, per tramite del Segretario consortile, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato in seno al Consorzio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

c) hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'assemblea nonché di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal relativo regolamento interno;

d) hanno diritto di chiedere che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione siano sottoposte alle eventuali forme di controllo previste per gli enti consorziati.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) bilanci preventivi triennali ed annuali e relative variazioni;

b) conti consuntivi;

c) piani-programma e loro variazioni;

d) relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e piani di opere;

e) approvazione dei regolamenti;

f) nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

g) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;

h) nomina e revoca il Revisore dei conti;

i) accettazione e rifiuto di lasciti e di donazioni di beni soggetti a pesi e condizioni;

j) adesione e recesso degli enti consorziati e definizione dei rapporti patrimoniali ed economici;

k) pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali previsti dal D.lgs. 267/2000, e negli altri casi previsti dal presente statuto;

l) determinazione delle indennità a favore dei vari organi del Consorzio;

m) deliberazione dei contratti di mutuo e l'emissione di prestiti obbligazionari;

n) scelta della forma e delle modalità di gestione delle funzioni affidate dagli enti consorziati.

2. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza dal Consiglio o da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione e, comunque, nei 60 giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza.

3. L'Assemblea, ove neghi la ratifica o modifichi la relativa deliberazione, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Le deliberazioni in ordine all'istituzione o modifiche di servizi con aumento di spese a carico di taluni o tutti i comuni od esecuzione di opere nel territorio dei comuni stessi, devono essere preceduti dal parere favorevole dei comuni interessati. Qualora il parere non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si intenderà favorevole.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, cui compete anche la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e ottobre per l'adozione delle deliberazioni previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 11.

3. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente;

b) su richiesta di un terzo dei suoi componenti in carica.

4. Il Presidente forma l'ordine del giorno delle adunanze indette di sua iniziativa. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Alla domanda di convocazione va allegato l'oggetto degli argomenti che si vuole iscritti all'ordine del giorno accompagnati, possibilmente, da una breve relazione.

Art. 13

Consegna dell'avviso di convocazione

1. Per la convocazione dell'Assemblea si osservano le modalità contenute nell'articolo 40 del D.Lgs. 267/2000 previste per i Consigli comunali.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati presso la sede comunale dei comuni consorziati, mediante telefax o, se attivo il sistema di firma digitale, mediante e-mail.

Art. 14

Funzionamento

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione, salvo i casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed e) per i quali è prevista la maggioranza assoluta delle quote consortili è salva la speciale previsione dell'articolo 4 - 3° comma.

4. Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, la seconda convocazione dovrà seguire almeno di 24 ore la precedente ed essere preceduta da notifica a tutti i rappresentanti dell'Assemblea. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti membri che rappresentano almeno 1/3 delle quote; sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo 4 - 3° comma non possono essere assunte in seduta di 2ª convocazione.

Art. 15

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando trattano questioni concernenti persone.

Art. 16

Presidenza delle sedute assembleari

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Vice presidente e in sua assenza dal membro più anziano di età.

3. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

4. Il Presidente può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.

Art. 17

Delle votazioni

1. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese.

2. Si prendono a scrutinio segreto salva espressa deroga della legge, dello statuto o del regolamento, le

deliberazioni concernenti persone quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Il voto espresso da ciascun membro dell'assemblea ha una valenza pari alla quota di partecipazione al Consorzio nella misura stabilita dallo Statuto dall'articolo 4 - 2° comma, lettera a).

4. Nelle votazioni segrete ai componenti vengono consegnate tante schede quante sono le rispettive quote di partecipazione che possono anche essere rapportate a centesimi o millesimi, in misura tale comunque da garantirne la segretezza.

Art. 18

Compensi

1. Per ciascuna partecipazione alle sedute spetta ai componenti dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure deliberate dalla stessa Assemblea ai sensi della normativa vigente.

Art. 19

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'assemblea e delle commissioni speciali sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei voti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo dell'attività del Consorzio, eletto dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza professionale tecnica e/o amministrativa, per studi o per funzioni disimpegnate presso Enti ed Aziende pubbliche e/o private.

3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio, e si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri compreso il Presidente. Con un numero di consiglieri pari, il voto del presidente vale doppio. Si procede all'anticipato rinnovo del consiglio di amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli comunali di un numero di comuni che rappresentano la maggioranza delle quote assembleari come definite all'articolo 4, 2° comma lettera a).

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dalle norme sull'incompatibilità relativamente alle cariche di sindaco, amministratore e consigliere comunale, purchè ciò sia espressamente previsto dalla legge o dallo statuto del comune di appartenenza.

Art. 21

Elezione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle

quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere è depositata, almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del Consorzio.

3. Tale documento è corredato dai «curricula vitae» dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

4. Il Presidente è nominato con votazione separata prima degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal rinnovo dell'Assemblea ovvero entro 30 giorni nel caso di vacanza per altra causa.

Art. 22

Surrogazioni

1. Nel caso sia necessario sostituire i componenti del Consiglio medesimo per qualsiasi causa anticipata, vi provvede l'Assemblea, convocata dal Presidente entro 10 giorni da quando tale causa si è verificata, o è venuta a sua conoscenza.

2. La surrogazione diventa immediatamente esecutiva con la deliberazione relativa.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione subentranti, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 23

Funzionamento

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute nel regolamento che sarà approvato dall'Assemblea.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

3. Il Segretario consortile partecipa con voto consultivo e con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni. Lo stesso e redige il verbale della seduta, in tale funzione ha facoltà di farsi assistere da altro dipendente del Consorzio, in sua assenza il Consiglio di Amministrazione può incaricare altro dirigente coimpiegato a svolgere le funzioni di Segretario.

Art. 24

Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione compete, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea ogni decisione atta al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare, fatto salvo quanto per legge o per statuto non sia espressamente riservato al Presidente o al Segretario consortile.

Art. 25

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

a) piano programma;

b) bilancio pluriennale di previsione;

c) bilancio preventivo finanziario e relative variazioni;

d) conto consuntivo;

e) regolamenti interni per la gestione delle funzioni;

2. Al Consiglio d'Amministrazione altresì compete:

a) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario consortile;

b) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;

c) approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;

d) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del Segretario;

e) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;

f) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;

g) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa e delle modalità operative delle funzioni e servizi assegnati, con i relativi costi;

h) nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;

i) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

l) adottare, in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

4. Le deliberazioni di cui al n. 1 del presente articolo devono essere espressamente approvate dall'Assemblea.

Art. 26

Compensi

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio medesimo.

Art. 27

Prerogative e responsabilità degli Amministratori

1. Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dagli articoli 80 e 81 del D.Lgs. 267/2000.

2. Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Il Consiglio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea consortile, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea, se soggetto diverso dai membri dell'Assemblea stessa.

3. In particolare, il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari fra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario consortile;

d) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;

e) sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;

f) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dall'assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Consiglio;

h) promuove direttamente, avvalendosi del Segretario consortile, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;

i) predispone, avvalendosi del Segretario consortile, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

j) liquida spese, compensi ed indennità al personale, ove siano già predeterminate con provvedimenti efficaci;

k) adotta sanzioni superiori alla censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;

l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 29

Il Vice Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del consiglio di amministrazione dallo stesso delegato.

CAPO IV

DIMISSIONI E SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI

Art. 30

Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea dovrà provvedere alla elezione del nuovo Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni dal deposito della lettera di dimissioni presso la segreteria del Consorzio.

3. Il Consiglio dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 31

Dimissioni del Consiglio

1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero esecutivo. La decadenza opera al momento della ricostituzione del nuovo esecutivo.

2. Per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione si applica la procedura dell'articolo precedente secondo comma.

Art. 32

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese per appello nominale, a maggioranza assoluta delle quote espresse dai componenti l'Assemblea previste in rappresentanza dei comuni consorziati, secondo i criteri indicati dall'articolo 4.

2. La mozione di sfiducia può essere proposta nei confronti dell'intero esecutivo e dovrà essere sottoscritta da tanti componenti l'Assemblea che esprimano la maggioranza delle quote espresse dai componenti l'Assemblea.

3. La mozione di sfiducia costruttiva dovrà contenere la proposta di un nuovo documento di programma e l'indicazione delle persone proposte alla carica di Presidente e di componenti il Consiglio d'Amministrazione.

4. La mozione viene posta in discussione non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.

Art. 33

Revoca di singoli componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Su proposta del Presidente, l'Assemblea può revocare singoli componenti il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza delle quote espresse dai componenti presenti all'adunanza.

2. Nella stessa adunanza e con la stessa maggioranza, l'Assemblea provvede all'elezione del nuovo componente.

Art. 34

Sostituzione di singoli componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Alla sostituzione di singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, cessati dalla carica per altro motivo, provvede l'Assemblea, su proposta del Presidente, immediatamente prima di ogni altro atto, nella prima seduta successiva alla cessazione.

TITOLO III

DEGLI ATTI

CAPO I

TRASMISSIONE E CONTROLLO

Art. 35

Trasmissione degli atti agli Enti consortili

1. Gli atti previsti dall'articolo 11 devono essere trasmessi, dopo l'approvazione, in copia integrale, agli Enti consorziati a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione che ne è responsabile.

2. Con le medesime formalità stabilite nel precedente comma, agli Enti consorziati deve, inoltre, essere trasmessa una relazione sui risultati dell'esercizio finanziario annuale e sull'andamento dei servizi, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

3. Ove richiesti il Presidente del Consorzio e/o il Segretario potranno partecipare alle sedute del Consiglio comunale dei Comuni consorziati per illustrare l'andamento dei servizi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

IL PERSONALE

Art. 36

Il Personale del Consorzio

1. Il Consorzio può disporre di personale proprio e può avvalersi, con il consenso delle rispettive Amministrazioni, di personale dei Comuni consorziati sia a tempo pieno che a tempo parziale o per incarichi specifici al di fuori del normale orario di servizio. Il regolamento di organizzazione disciplinerà lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nel rispetto della legge.

2. I posti di Segretario consortile ed in genere di responsabile di struttura possono essere coperti dal Consiglio di Amministrazione mediante incarico a personale esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato di durata non superiore al quadriennio salvo rinnovo secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

3. I Dirigenti incaricati debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto; agli stessi per tutta la durata del contratto sono estese le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

4. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario consortile ed il dirigente, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Presidente.

5. Non possono essere nominati dirigenti o Segretario consortile del Consorzio i Consiglieri degli enti locali associati.

6. Il Segretario consortile ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Art. 37

Il Segretario consortile

1. Il Segretario consortile é l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Segretario consortile svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

3. I compiti del Segretario consortile sono i seguenti:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute, redige e sottoscrive i verbali delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) sottoscrive i provvedimenti di competenza del Presidente;

c) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;

d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

e) predispone, in conformità alle direttive del Presidente e del Consiglio, i progetti di bilancio e di conto consuntivo;

f) vigila sulla regolare gestione dei medesimi;

g) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

h) ha l'alta direzione e la sovraintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;

i) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;

j) sospende in caso d'urgenza i dipendenti del Consorzio riferendone al Consiglio nella sua prima seduta;

k) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente;

l) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione od ai dirigenti;

m) può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gare e di concorso e può stipulare i contratti;

n) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;

o) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;

p) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

q) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del Consorzio o dei dirigenti.

Art. 38

Requisiti per l'accesso al posto

1. Per l'accesso al posto di ruolo di Segretario consortile si richiede il possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il Consiglio di Amministrazione può conferire l'incarico a contratto o a tempo determinato a Segretari comunali o a Vice Segretari dei Comuni consorziati.

CAPO II

I DIRIGENTI ED I PARERI

Art. 39

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili, dovranno essere richiesti di norma almeno cinque o dodici giorni prima della seduta dell' Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario consortile che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.

3. Il Segretario consortile partecipando alla seduta esprimerà il proprio parere, necessariamente in forma scritta nei seguenti casi:

a) quando si tratti di deliberazioni dell'Assemblea, in quanto il parere dovrà essere depositato tra gli atti a disposizione dei Consiglieri;

b) quando il parere sia negativo, poiché in esso dovrà essere contenuta la motivazione;

c) quando il parere smentisca il Responsabile del Servizio od il Dirigente del settore interessato, poiché anche in tal caso nel medesimo dovrà esssere contenuta la motivazione.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione tra le premesse di ogni atto deliberativo.

5. Il Segretraio consortile potrà comunque presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno.

Art. 40

I Dirigenti

1. I dirigenti esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi dal regolamento organico nel rispetto della legge e del presente statuto.

2. Uno dei dirigenti può essere incaricato dal Consiglio a svolgere le funzioni di segretario in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO V

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

IL REVISORE

Art. 41

Il Revisore dei conti

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico - finanziaria é affidata ad un organo unipersonale di revisione composto da un membro, nominato dall'Assemblea.

2. La nomina, il funzionamento ed i compensi dovuti al revisore sono stabiliti in conformità alla normativa vigente in materia di Consorzi e di aziende speciali in quanto compatibile.

3. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare con apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Di tale relazione ne trasmette copia al Presidente ed al Segretario.

5. Il Revisore vigila sulla gestione economico finanziaria ed a questo fine esamina, con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria del Consorzio.

6. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

7. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale. Deve inoltre partecipare alle sedute dell'Assemblea nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico finanziaria; ma queste sedute sono valide anche in sua assenza.

8. Ogni anno il Revisore accompagna il conto consuntivo con una relazione; in essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti.

CAPO II

MEZZI FINANZIARI

Art. 42

I mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 6 sono stabiliti dall'Assemblea, la quale, pertanto, determina con proprio regolamento le modalità di quantificazione degli oneri a carico dei singoli Comuni in ragione dei costi derivanti dalla fruizione dei servizi resi a ciascun consorziato, approvandone il riparto in sede di bilancio preventivo.

2. I contributi eventualmente occorrenti per il pareggio del bilancio verranno ripartiti in rapporto alle quote di partecipazione assegnate a ciascun comune consorziato, secondo l'articolo 4 del presente statuto.

3. All'approvazione del bilancio preventivo i Comuni consorziati sono tenuti ad erogare le somme a loro carico in esso risultanti.

4. Il bilancio del Consorzio, all'atto della sua pubblicazione all'albo, deve essere trasmesso ai Comuni Consorziati per i provvedimenti di competenza.

5. I Comuni consorziati si impegnano ad iscrivere nei loro bilanci di previsione, annualmente le quote a loro carico in favore del Consorzio ed a erogare le relative somme mediante delega al tesoriere.

6. I proventi tributari o tariffari riscossi dai singoli Comuni consorziati che trovano riscontro nei servizi resi dal Consorzio verranno direttamente accreditati dai tesorieri comunali al Consorzio stesso nel limite dei costi previamente determinati per i singoli servizi, impregiudicato l'obbligo di anticipazione nell'ipotesi di ritardata riscossione degli enti impositori o di necessità finanziarie del Consorzio.

Art. 43

Entrate del Consorzio

1. Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) da quote ordinarie e da contributi straordinari dei Comuni consorziati;

b) da proventi di servizi resi e di funzioni svolte e di contributi di altri Comuni e di soggetti pubblici e privati.

2. Il Consorzio può beneficiare di contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti, ovvero di finanziamenti a diverso titolo derivanti da disposizioni di legge statale o regionale o da provvedimenti dell'Amministrazione consorziale.

3. Saltuariamente il Consorzio ha facoltà di prestare i propri servizi o esercitare le proprie funzioni a vantaggio di Comuni consorziati, di enti pubblici e di privati, anche al di fuori del suo ambito territoriale, determinandone i relativi costi senza onere per il Consorzio.

Art. 44

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione determinato all'atto dell'approvazione del conto consuntivo sarà destinato per il 50% ad accantonamenti per il miglioramento del patrimonio e dei mezzi destinati ai servizi. Per il 50% sarà computato a favore dei Comuni nella stessa proporzione delle rispettive quote di partecipazione. L'Assemblea Generale potrà destinare anche tale 50% a spese di investimento, oppure di applicare la quota al bilancio dell'esercizio successivo a scomputo delle quote dovute dai Comuni consorziati.

Art. 45

Mutui

1. I Comuni consorziati si impegnano, su richiesta dell'Assemblea consorziale, all'assunzione di mutui per il finanziamento di opere od infrastrutture di interesse comune, e a rendersi garanti pro quota del loro ammortamento qualora l'assunzione venisse direttamente disposta dal Consorzio.

Art. 46

Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione del Consorzio é costituito dai beni mobili ed immobili, comprese le disponibilità finanziarie conferite dagli Enti consorziati fin dalla costituzione dell'Ente consortile o successivamente.

2. Al Consorzio sono trasferiti i beni del Consorzio C.I.S.E.S. costituito con decreto dell'Assessorato Regionale degli enti locali del 14 giugno 71 n. 80 EE.LL. come modificato dallo statuto pubblicato sul supplemento straordinario n. 4 B.U.R. del 30 gennaio 1995.

CAPO III

LA PIANIFICAZIONE

Art. 47

Piano programma

1. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando tra l'altro:

a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;

b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;

c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica tariffaria;

d) le iniziative di mercato e di relazioni esterne;

e) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

2. Il piano programma deve essere aggiornato oppure confermato annualmente in occasione della presentazione dei bilanci.

Art. 48

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma ed ha durata triennale.

2. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Art. 49

Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

3. Il bilancio dovrà essere trasmesso all'Assemblea unitamente alle osservazioni che il Revisore dei conti avrà formulate a termini dell'articolo 41 del presente statuto.

Art. 50

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Segretario consortile presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisore dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette con propria relazione a carattere politico-gestionale entro i cinque giorni successivi al Revisore dei conti per la relazione di sua competenza che deve essere presentata, unitamente al conto ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea entro il 30 maggio per la approvazione.

Art. 51

Riequilibrio del bilancio

1. Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 52

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo espletamento di licitazione o trattativa privata ad un istituto di credito od un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.

Art. 53

Regolamenti

1. L'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione adotterà o aggiornerà gli appositi regolamenti per la contabilità, per i contratti, per l'organizzazione del personale dipendente, per il funzionamento degli organi istituzionali entro l'anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

INFORMAZIONE

Art. 54

Diritti di accesso e d'informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dello specifico regolamento consortile. Il regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55

Entrata in vigore - Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000.

2. Lo statuto sarà pubblicato nel B.U.R. ed affisso all'albo del Consorzio e degli Enti consorziati per 15 giorni consecutivi.

3. Con la medesima data cessa di aver vigore il precedente statuto pubblicato sul supplemento straordinario n. 4 al B.U.R. del 30 gennaio 1995.

4. Gli organi di amministrazione durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati secondo le norme del presente statuto. Le nuove norme dovranno essere poste all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva all'approvazione della Convenzione.

5. Il Consorzio subentra al precedente a titolo universale nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

6. Fino all'approvazione dei regolamenti si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti o, in carenza, quelle del Comune dove ha sede il Consorzio.

S. Vito al Tagliamento, lì 27 aprile 2004

Comune di Arzene: (firma illeggibile)

Comune di Casarsa della Delizia: (firma illeggibile)

Comune di Chions: (firma illeggibile)

Comune di Codroipo: (firma illeggibile)

Comune di Cordovado: (firma illeggibile)

Comune di Fiume Veneto: (firma illeggibile)

Comune di Morsano al Tagliamento: (firma illeggibile)

Comune di Pasiano di Pordenone: (firma illeggibile)

Comune di Pravisdomini: (firma illeggibile)

Comune di S. Martino al Tagliamento: (firma illeggibile)

Comune di S. Vito al Tagliamento: (firma illeggibile)

Comune di Sesto al Reghena: (firma illeggibile)

Comune di Valvasone: (firma illeggibile)

Comune di Zoppola: (firma illeggibile)

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Regolamento per il servizio di cassa interno.

Art. 1

(Compiti del cassiere)

1. Il cassiere deve curare:

a) il pagamento delle spese che gravano sul fondo a disposizione di cui all'articolo 4;

b) le riscossioni da terzi;

c) la custodia dei valori disposta dall'Amministrazione.

Art. 2

(Controllo del cassiere)

1. Il cassiere è soggetto al controllo dei saldi contabili e della documentazione giustificativa che viene effettuato dal coordinatore dell' ufficio di ragioneria, con cadenza mensile.

Art. 3

(Controllo dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa e alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere.

2. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale e devono estendersi, oltre alla constatazione del denaro, ai valori ed ai titoli di qualsiasi genere comunque affidati al cassiere.

Art. 4

(Fondo del cassiere)

1. Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato dal Direttore del Servizio degli interventi per il diritto allo studio universitario, non superiore a euro 25.800,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Con il fondo a disposizione, il cassiere provvede al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, automezzi e attrezzature, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili ciascuna di importo non superiore a euro 500,00 IVA esclusa.

3. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione degli amministratori, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, nonché le anticipazioni per gli acquisti di cui al comma 2, nei casi di necessità e urgenza, ove autorizzate dal Direttore del Servizio degli interventi per il diritto allo studio universitario.

4. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del Direttore del Servizio degli interventi per il diritto allo studio universitario e senza il visto di ragioneria che attesta la copertura della spesa.

5. Tutti i pagamenti eseguiti sul fondo a disposizione devono essere rendicontati, mensilmente, dal cassiere al coordinatore dell'ufficio di ragioneria con i relativi documenti giustificativi per le incombenze contabili.

6. La disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere all'istituto incaricato del servizio di tesoreria con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono compatibilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.

Art. 5

(Registro di cassa)

1. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro dell'ufficio nonché della dichiarazione del coordinatore dell'ufficio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro di cassa si compone.

2. Nel predetto registro cronologico deve essere indicato il fondo cassa complessivo e dimostrata la situazione del fondo stesso ripartita per gestione.

3. Il registro stesso è chiuso al termine di ogni mese.

4. È facoltà del cassiere tenere separati partitari le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.

Art. 6

(Responsabilità del cassiere)

1. Il cassiere non può tenere altra gestione all'infuori di quelle indicate nei precedenti articoli ed è responsabile della regolarità delle operazioni di cassa e di ogni altro valore che gli venga affidato.

2. Il danaro ed i valori devono essere custoditi in casseforti.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Il Regolamento per il servizio di cassa interno, adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente n. 67 del 4 febbraio 1992, approvata dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura in data 6 febbraio 1992, è abrogato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Andrea Balanza

(adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 5/2004 del 2 marzo 2004, approvata con D.G.R. n. 1304 del 21 maggio 2004).

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori, le provviste ed i servizi in economia di cui agli articoli 75-76-77-78-79 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.

Art. 2

(Lavori, provviste e servizi eseguibili in economia)

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia nei limiti di somma indicati all'articolo 3 per ciascuna specie di spesa, sono i seguenti:

a) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione, adattamento di mobili, arredi, attrezzature, strumenti tecnici;

b) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione, adattamento di impianti;

c) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione, adattamento di apparecchiature, macchine d'ufficio e strumentazione tecnica informatica quali software e hardware;

d) manutenzione, riparazione, adattamento dei locali e degli uffici di proprietà dell'Ente o comunque dallo stesso utilizzati, compresi tra l'altro infissi e manufatti;

e) pulizia, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

f) riparazione, manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, lubrificanti;

g) fornitura di acqua;

h) fornitura di energia elettrica;

i) fornitura di gas;

j) fornitura di combustibile;

k) montaggio e smontaggio di mobili ed attrezzature, trasporti, spedizioni, imballaggi, facchinaggi;

l) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli e di materiali per disegno e per fotografie, di rilegature, nonché di servizi di stampa, di tipografia e di litografia;

m) spese riguardanti la trattazione delle cause nelle quali sia comunque interessato l'Ente, comprese le parcelle, le spese di lite e l'acquisizione dei documenti nonché le anticipazioni relative al contenzioso;

n) abbonamenti a riviste e periodici sia su supporto cartaceo che informatico ed acquisto di libri, giornali e materiale audiovisivo ad uso degli uffici e della biblioteca dell'Ente;

o) acquisto di giornali e riviste per le Case dello Studente;

p) provviste di materiali di consumo, quali ad esempio detersivi, detergenti, tovaglioli e asciugamani occorrenti per il funzionamento dei servizi; ricambi per stampanti, P.C. e macchine d'ufficio; prodotti farmaceutici nonché materiale per eseguire manutenzioni e riparazioni di qualsiasi genere;

q) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

r) spese di pubblicità per obbligo di legge, divulgazione bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

s) spese per abbonamenti ed ingressi a spettacoli teatrali, musicali e cinematografici a favore degli studenti universitari;

t) spese connesse all'organizzazione di iniziative culturali quali, ad esempio, stampa di locandine, pubblicità e rimborso spese relatori;

u) acquisto o noleggio, lavaggio e manutenzione degli effetti letterecci delle Case dello Studente;

v) locazione di immobili per esigenze diverse, connesse con le attività dell'Ente, quando non vi siano disponibilità sufficienti o idonei locali di proprietà;

w) spese per vigilanza relativa ad immobili di proprietà o in locazione;

x) spese riguardanti studi, ricerche o progettazioni mediante ricorso a collaborazioni esterne quali ad esempio docenti, relatori, istituti di ricerca, e consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione delle attività inerenti i servizi erogati, che richiedano professionalità o competenze tecniche non presenti all'interno dell'Amministrazione, o per formazione specialistica del personale impegnato nell'erogazione del servizio all'utenza;

y) spese di rappresentanza;

z) spese di pubblicità;

aa) spese postali;

bb) spese telefoniche, telegrafiche, e relative ad altri servizi di comunicazione;

cc) spese di collaudo qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'Ente;

dd) canoni di abbonamento per servizi audiovisivi;

ee) spese per servizi di traduzione;

ff) premi di assicurazione qualora l'Ente si avvalga di un broker;

gg) premi di assicurazione qualora l'Ente non si avvalga di un broker;

hh) spese non previste nei precedenti punti sino all'importo di euro 1.550,00;

ii) collaborazioni con studenti, di cui all'articolo 13 legge 390/1991, in base all'articolo 4, comma 17, D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 3

(Limiti di spesa)

1. Per ogni singola spesa di cui all'articolo 2 il limite massimo è pari a euro 60.000,00 IVA esclusa.

2. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 2, possono essere eseguiti nei limiti di somma stabiliti al comma 1 e, in ogni caso, non possono eccedere annualmente per ciascuna tipologia di spesa la soglia di rilievo comunitario.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cui agli articoli 11 ed 12.

Art. 4

(Richiesta di preventivi)

1. I lavori, le provviste ed i servizi in economia vengono eseguiti previa richiesta di almeno tre preventivi.

2. Può essere richiesto un solo preventivo nei seguenti casi:

a) quando trattasi di acquisti di materiali di consumo o di immediato impiego che non superino l'importo di euro 1550,00 IVA esclusa;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

d) per l'affidamento al medesimo contraente di lavori complementari, non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze impreviste, a condizione che non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture interessate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà od incompatibilità tecniche;

f) nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

g) per l'acquisto di beni ed attrezzature la cui spesa non superi l'importo di euro 500 IVA esclusa;

3. Per quanto concerne le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) h) i) j) m) o) r) s) v) y) aa) bb) cc) ff) ii) e nelle ipotesi in cui si fa ricorso alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., l'ordinazione ed il pagamento vengono disposti senza necessità di preventivi.

4. I lavori, le provviste e i servizi di cui all'articolo 2, possono essere eseguiti previa richiesta di almeno tre preventivi od offerte contenente le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione, i termini di consegna e di validità dell'offerta nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di risolvere il contratto in caso di inadempimento.

5. I preventivi od offerte di cui al comma 4 devono essere sottoscritti dalla ditta.

6. In via d'urgenza possono essere acquisiti preventivi anche a mezzo fax e simili.

7. La scelta tra i preventivi deve ispirarsi ai criteri di prezzo, qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione. Di regola è prescelto quello corrispondente al prezzo più basso.

8. Qualora la scelta non ricada sull'offerta di importo inferiore, le ragioni tecnico-economiche della scelta effettuata devono essere motivate per iscritto e risultare agli atti.

9. In caso di ritardo imputabile alla persona o all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, o della fornitura delle provviste o dei servizi le penalità da applicare non possono essere inferiori, per ogni giorno di ritardo, alla misura dell'1 per mille sull'ammontare del lavoro, provvista o servizio non eseguito fino alla concorrenza massima del 10 per cento del prezzo della fornitura, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Art. 5

(Divieto di frazionamento)

1. È fatto divieto di frazionare le spese o i contratti relativi all'acquisizione di beni, all'affidamento di lavori ovvero alla fornitura di servizi che abbiano carattere unitario, e siano preventivabili nell'ammontare complessivo come un unico lavoro, servizio o fornitura necessario all'Ente.

Art. 6

(Disposizione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono disposte con provvedimento dei Direttori di Servizio dell'Ente in relazione alle rispettive competenze loro attribuite.

CAPO II

LAVORI

Art. 7

(Lavori in economia)

1. I lavori, di cui all'articolo 2, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente;

b) per cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa richiesta di almeno tre preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione.

2. In entrambe le ipotesi si procede alla nomina di un responsabile unico del procedimento.

Art. 8

(Lavori in amministrazione diretta)

1. La realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza dell'Ente.

2. Il responsabile unico del procedimento organizza ed esegue per mezzo del personale dell'Ente i lavori, proponendo l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari.

Art. 9

(Lavori a cottimo fiduciario)

1. L'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori di:

a) manutenzione ed adattamento locali di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché la fruizione degli stessi;

b) interventi in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. «Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici», nel cottimo fiduciario, per i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00, IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Ente di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista.

Art. 10

(Garanzie)

1. Le imprese affidatarie sono tenute a prestare cauzione definitiva per la garanzia sui lavori da eseguire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 11

(Lavori d'urgenza e di somma urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa al direttore di Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 100.000,00, IVA esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 85, comma 5 del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 approvato con D.P.Reg. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003.

Art. 12

(Lavori di urgenza e somma urgenza all'interno di una convenzione con l'ATER ex legge regionale 27 agosto 1999 n. 24)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso dall'ATER con una perizia estimativa al Direttore di Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale l'ATER dispone l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 85, comma 5 del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 approvato con D.P.Reg. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003.

6. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa dall'ATER, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Ente per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

7. Qualora l'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o lavori realizzati.

CAPO III

PROCEDURE DI SPESA E DI COLLAUDO

Art. 13

(Procedura di spesa)

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve effettuarsi, previo impegno della spesa, con lettera od altro documento ufficiale.

2. I Direttori dei Servizi dispongono la liquidazione ed il pagamento delle spese effettuate.

3. Le fatture non possono essere pagate se non previa assunzione del provvedimento di liquidazione, e qualora trattasi di acquisti di beni, anche della prescritta presa in carico ai fini inventariali.

4. I documenti di cui ai commi precedenti devono essere conservati agli atti.

5. Al pagamento delle spese per i servizi, lavori e provviste in economia si provvede a mezzo mandati di cui al Titolo I, Capo IV del Regolamento n. 0105/Pres.

Art. 14

(Collaudo e regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento n. 0105/Pres. i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 2 sono soggetti a collaudo finale.

2. Il collaudo è eseguito da un dipendente nominato dal Direttore dell'Ente, o in mancanza di esperti, da terzi muniti di specifica competenza.

3. Se l'importo dei lavori o delle forniture non superi, rispettivamente, euro 25.823,00 ed euro 5.165,00 è sufficiente la certificazione di regolare esecuzione a cura di un impiegato dell'Ente nominato dal Direttore dell'Ente.

4. In ogni caso il collaudo e l'accertamento delle regolare esecuzione non possono essere effettuati dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Il Regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente n. 95/97 di data 5 dicembre 1997, approvata con D.G.R. n. 3896 di data 29 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 16

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, la normativa regionale in materia di contratti e di lavori pubblici nonché le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Andrea Balanza

(adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6/2004 del 2 marzo 2004 come modificata dalla deliberazione n. 33/2004 del 17 maggio 2004, approvato con D.G.R. n. 1305 del 21 maggio 2004)

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto di dirigente ingegnere per il Servizio di ingegneria clinica.

In attuazione alla determinazione n. 316 in data 11 maggio 2004, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta l'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per il Servizio di ingegneria clinica:

- Taiariol Monica punti 66,225/100.

Pordenone, 20 maggio 2004

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato rispettivamente di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina malattie metaboliche e diabetologia e di n. 1 posto di dirigente amministrativo area giuridico amministrativa - gestione risorse umane.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione delle graduatorie di merito, approvate con determine del Responsabile del Centro di risorsa gestione unificata del personale n. 222 del 14 maggio 2004 e n. 243 del 21 maggio 2004, relative ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato rispettivamente di:

- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina malattie metaboliche e diabetologia

Nome e cognome	*Totale titoli*	*Prova scritta*	*Prova pratica*	*Prova orale*	*Totale generale*
1) Riccardo Candido	9,268/20	22/30	24/30	19,5/20	74,768/100
2) Elena Manca	6,2/20	26/30	23/30	19/20	74,2/100
3) Marina Riosa	10,755/20	22/30	23/30	16,5/20	72,255/100
4) Melania Pulcrano	6,7/20	21/30	23/30	18/20	68,7/100
5) Francesco Fior	6,4/20	21/30	22/30	17/20	66,4/100

– n. 1 posto di dirigente amministrativo area giuridico amministrativa - gestione risorse umane

Nome e cognome	*Totale titoli*	*Prova scritta*	*Prova pratica*	*Prova orale*	*Totale generale*
1) Turco Cristina	8,079/20	28/30	29/30	19/20	84,079/100
2) Gallo Sergio	9,323/20	23,5/30	25/30	19,5/20	77,323/100
3) Spadano Stefano	6,042/20	24/30	28/30	19/20	77,042/100
4) Falchi Pierpaolo	7,219/20	25/30	23/30	15/20	70,219/100
5) Cussigh Elena	3,068/20	21,7/30	27/30	16/20	67,768/100

Trieste, 25 maggio 2004

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di malattie metaboliche e diabetologia.

In esecuzione di deliberazione n. 326 di data 7 maggio 2004 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

– n. 1 posto

– dirigente medico (ex 1x livello) di malattie metaboliche e diabetologia.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

a) Laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 di data 10 dicembre 1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME
(articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1) *Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1º, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;

- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) *Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 di data 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

   - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
   - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) *Documentazione da allegare alla domanda*

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) *Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

7) *Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) *Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) *Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 «Isontina» di Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522.

È possibile la consultazione su sito Internet http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a . . . .

nato/a il . . . . a . . . .

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Allegati n. . . . . . .

Data . . . .

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
. . . .

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. . . . .

nato/a il . . . . a . . . .

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi . . . . in Gorizia, previo accertamento

della Sua identità personale mediante . . . . n. . . . .

rilasciata dal . . . . di . . . . in data . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
. . . .

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a . . . .

nato/a il . . . . a . . . .

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Data . . . .

Fatto, letto e sottoscritto

IL/LA DICHIARANTE

. . . .

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

....

....

....

....

....

....

....

....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi .... in Gorizia, previo accertamento

della Sua identità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
....

Al Direttore generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»
Via Fatebenefratelli 34
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a . . . .

chiede

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di . . . .
. . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere nato/a a . . . . il . . . .

– di essere residente a . . . . c.a.p. . . . .

Via/Piazza . . . . n. . . . . tel. . . . .

– di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . .
. . . . (se cittadino italiano) *1

– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

– di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto) . . . .

– di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

. . . .

– di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

– di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

– di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:

. . . .

. . . .

– di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della legge 675/1996;

– di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

. . . .

Data . . . .

Firma . . . .

*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;

*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina cardiologia.

In attuazione della Determinazione n. 74/M del 21 maggio 2004, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- Ruolo sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area medica e delle specialità mediche
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: cardiologia
- Posti: n. 1

Alla assunzione nel posto di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Requisiti di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio.

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1º comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine.

Ai sensi dell'articolo 56, 2º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1º comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997 e dell'articolo 15 comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle indicate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame:

- *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- *prova pratica:*
  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale

dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
10) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto «Trattamento dei dati personali» del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Si riserva altresì di revocare la presente procedura concorsuale qualora la figura professionale in oggetto venga assegnata all'Azienda secondo le modalità indicate nell'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale).

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt... (cognome e nome) . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . . post... di . . . .
. . . .
bandito con Determinazione n. . . . . del . . . .

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . .
- di risiedere a . . . . via . . . . n. . . . . . .
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .)
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale . . . .
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea):

  . . . . conseguito il . . . .
  presso (Università) . . . .
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . .
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo Professionale di . . . .
  - specializzazione nella disciplina di . . . . (il candidato deve dichiarare se la specializzazione è stata conseguita o meno ai sensi del D.Lgs. 257/1991 nonché la durata del corso);

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (dich. riservata ai candidati di sesso maschile);

– di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . .

– di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

– di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo . . . . (all. doc. probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

. . . .

. . . .

. . . .

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di operatore socio sanitario cat. Bs) (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 23 luglio 2003).

In attuazione al decreto del 27 aprile 2004, n. 333, esecutivo ai sensi di legge è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla copertura di n. 5 posti di operatorio socio sanitario cat. Bs) approvato con deliberazione n. 483 del 27 giugno 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 23 luglio 2003.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (tel. 0432/806030/65) - Via Pozzuolo n. 330 - Udine.

Udine, 26 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi).

Con decreto del Direttore generale n. 403 del 14 maggio 2004 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	*Cognome e nome*	*Data nascita*	*Totale generale*
1	De Fusco Carmela	19.05.1965	84,175/100
2	Nigro Leonzio	27.01.1968	75,800/100
3	Buffoni Massimo	27.11.1962	63,950/100

Udine, 24 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA

(Udine)

Avviso di rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso la S.O. tecnologie e investimenti. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 28 aprile 2004).

Per mero errore materiale il bando di concorso pubblico, indetto con ordinanza n. 400 dell'8 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 maggio 2004, il cui testo integrale è stato pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2004, riporta al **punto 4** - Documenti da allegare alla domanda - il seguente paragrafo «- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli avvocati, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000» da **ritenersi nullo e di cui non va tenuto conto tra i documenti da allegare alla domanda.**

Il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati presso l'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana».

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 si rendono note la graduatoria dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati presso l'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana»:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere a regime ridotto - 50%. Graduatoria approvata con ordinanza n. 382 del 5 aprile 2004:

1. Bartelloni Giacomo punti 70,333/100
2. Carretto Matteo punti 62,798/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 10 posti di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione. Graduatoria approvata con ordinanza n. 436 del 23 aprile 2004:

1. Pangher Annamaria punti 80,031/100
2. Lomanginino Giacomina punti 77,035/100
3. Solidoro Arianna punti 76,800/100
4. Vidoni Annarita punti 71,826/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico della disciplina di Cardiologia. Graduatoria approvata con ordinanza n. 435 del 23 aprile 2004:

1. Stomaci Berardino punti 75,925/100
2. Artuso Elisabetta punti 74,910/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente medico della disciplina di Ostetricia e Ginecologia. Graduatoria approvata con ordinanza n. 527 del 12 maggio 2004:

1. Vincelli Alba Maria Stefania punti 73.748/100
2. Uras Luisa punti 71.261/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di Operatore socio sanitario. Graduatoria approvata con ordinanza n. 550 del 17 maggio 2004:

1. Matellon Ilaria punti 63.834/100
2. Zupello Orietta punti 63.245/100
3. Bedin Paola punti 62.975/100
4. Cibinel Marina punti 61.545/100
5. Facchini Elisabetta punti 60.710/100
6. Chiarotto Fulvia punti 60.460/100
7. Cossar Mara punti 60.010/100
8. Rombolotto Emanuela punti 59.278/100
9. Cignola Fiammetta punti 59.250/100
10. Bernardi Manuela Maria punti 59.182/100
11. Medeossi Maria Teresa punti 58.595/100
12. Liviero Maria Antonietta punti 58.430/100
13. Florit Milena punti 57.990/100
14. Giaretto Rita punti 57.550/100

15. Pettinari Cinzia Graziella	punti 57.270/100
16. Usatti Daniele	punti 57.130/100
17. Devidè Paola	punti 55.215/100
18. Guglielmotti Giovanna	punti 55.018/100
19. Gallet Viviana	punti 54.945/100
20. Manisi Michela	punti 54.125/100
21. Sandri Isabella	punti 54.017/100
22. Grion Francesca	punti 53.870/100
23. Kuslan Andrea	punti 53.800/100
24. Argenton Cristina	punti 53.477/100
25. Soranno Viviana	punti 53.472/100
26. Zanutto Cleofe	punti 53.204/100
27. Virdò Leonarda	punti 52.135/100
28. Trevisan Maria Cristina	punti 51.982/100
29. Battistel Nevio	punti 51.577/100
30. Paladin Ana	punti 51.367/100
31. Gratton Sonia	punti 51.160/100
32. Ricetto Annalisa	punti 51.114/100
33. Del Sal Catia	punti 50.070/100
34. Borin Debora	punti 49.700/100
35. Birtig Natascia	punti 49.130/100
36. Bortolossi Marco	punti 48.657/100
37. Compassi Moira	punti 48.650/100
38. Alfiero Emanuela	punti 48.600/100
39. Ziani Maurizio (nato 28 settembre 1971)	punti 48.310/100
40. Rogantini Monica (nata 8 ottobre 1969)	punti 48.310/100
41. Neri Emanuela	punti 48.240/100
42. Zucchelli Duska	punti 48.220/100
43. Coniglio Eleonora Maria	punti 48.000/100
44. Paschetto Rudi	punti 47.530/100
45. Giavedoni Caterina	punti 47.175/100
46. Albano Chiara	punti 47.160/100
47. Sinigoi Cinzia	punti 47.080/100
48. Ciarma Tiziana	punti 47.000/100
49. Cibau Fabio	punti 46.610/100

50. Berti Elisabetta	punti 46.525/100
51. Barbano Catia	punti 45.950/100
52. Lauzzana Maria	punti 45.450/100
53. Costantini Sergio	punti 44.835/100
54. Filograno Caterina	punti 44.432/100
55. Foccaro Elena	punti 44.410/100
56. A. Macansantos Lolita	punti 43.722/100
57. Buttazzoni Fedora	punti 43.060/100
58. Faenza Giuseppina	punti 42.500/100

Palmanova, 18 maggio 2004

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

DIREZIONE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI

TRIESTE

Avviso al pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico per chiamata, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, di 1 unità nella qualifica di redattore ordinario con sede di lavoro a Udine.

Assunzione con contratto di lavoro giornalistico per chiamata, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, di 1 unità nella qualifica di redattore ordinario con sede di lavoro a Udine.

1) L'Amministrazione regionale intende procedere all'assunzione con contratto di lavoro giornalistico di 1 unità nella qualifica di redattore ordinario per sopperire alle urgenti necessità della sede di Udine dell'Agenzia Regione Cronache.

2) Per lo stato giuridico e il trattamento economico trova applicazione il Ccnl giornalistico con riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici.

4) Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione all'Albo dei giornalisti - elenco dei professionisti - di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;

   b) comprovata conoscenza della lingua friulana parlata e scritta in grafia ufficiale e koinè, nonché eventuali pubblicazioni nella stessa lingua;

   c) esperienza maturata presso emittenti radiotelevisive.

5) Ai fini dell'assunzione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice corredata da un curriculum nel quale verranno indicati, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4, le esperienze professionali maturate e le lingue conosciute, nonché il livello di conoscenza.

6) L'istanza dovrà essere presentata ovvero indirizzata alla Direzione centrale dell'Organizzazione, del Personale e dei Sistemi informativi, Servizio per l'Organizzazione e lo Sviluppo delle Risorse Umane, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, ed ivi pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

– *Struttura competente:* Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

– *Responsabile del procedimento:* dott.ssa Francesca De Menech, Direttore del Servizio per l'Organizzazione e lo Sviluppo delle Risorse Umane.

– *Responsabile dell'istruttoria:* dott. Maurizio Miliani.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

Trieste, 25 maggio 2004

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Michele Losito

PROVINCIA DI GORIZIA

Avviso pubblico della data, degli orari e della sede in cui verrà effettuata la preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di istruttore amministrativo e contabile categoria C posizione economica C1, bandito dalla Provincia di Gorizia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2004.

Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di istruttore amministrativo e contabile categoria C posizione economica C1, bandito dalla Provincia di Gorizia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2004, la Commissione giudicatrice ha fissato, come di seguito specificato, la data, gli orari e la sede in cui verrà effettuata la preselezione:

– **29 giugno 2004 nell'Auditorium degli Istituti Statali di Istruzione Superiore in lingua slovena in via Puccini n. 1 a Gorizia,** con i seguenti orari: **ore 9.00** per i candidati compresi, nell'ordine alfabetico, fra Abbatangelo Elisabetta e Cuban Caterina; **ore 12.00** per i candidati compresi, nell'ordine alfabetico, fra Cucit Nadia e Leschiutta Paola; **ore 15.00** per i candidati compresi, nell'ordine alfabetico, fra Lesizza Elisabetta e Resch Erika; **ore 18.00** per i candidati compresi, nell'ordine alfabetico, fra Riaviz Nicholas e Zumin Deborah.

Sono ammessi con riserva alla preselezione, che non è prova d'esame, tutti i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso.

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di domande a risposta multipla e/o sintetica, vertente sulle medesime materie oggetto della prima prova scritta ed inoltre sulle seguenti materie della prova orale: diritto amministrativo, diritto tributario, nozioni con riguardo al procedimento amministrativo (legge 241/1990), alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e alla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri. È assolutamente vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. È altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, comporterà l'esclusione dal concorso.

La Commissione stilerà una graduatoria in base al punteggio ottenuto dai candidati nella preselezione. La graduatoria sarà valida almeno sino al 200º posto, purché il punteggio conseguito non sia inferiore a 21/30.

Saranno pertanto ammessi alle successive prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, verificata la regolarità della domanda di ammissione al concorso e verificati i requisiti di partecipazione, risulteranno ricoprire i primi 200 posti; saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 200º candidato.

Quindici giorni primi dello svolgimento delle prove scritte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà data comunicazione agli interessati:

- dell'ammissione alle prove stesse per aver superato la prova selettiva;
- dell'esclusione dalle prove stesse per non aver superato la prova selettiva e/o per mancata sottoscrizione della domanda e/o per aver fatto pervenire la domanda fuori termine utile e/o per mancanza dei requisiti di partecipazione;
- del calendario delle prove scritte stesse.

Attenzione: per sostenere la prova preselettiva il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un documento d'identità valido ed una fotocopia dello stesso.

Gorizia, 20 maggio 2004

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
dott. Lucio Beltrame

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 2 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata di abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)